

IUS ECCLESIAE

© COPYRIGHT BY FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA

Per uso strettamente personale dell'autore. È proibita la riproduzione e la pubblicazione in open access.
For author's personal use only. Any copy or publication in open access is forbidden.

«Ius Ecclesiae» è la Rivista della Facoltà di Diritto Canonico
della Pontificia Università della Santa Croce.

★

Direttore (Editor): Eduardo Baura

Comitato editoriale (Editorial Board): Geraldina Boni, Giuseppe Comotti,
Carlos J. Errázuriz M., Jorge Otaduy, Petar Popović (Segretario),
Marc Teixidor, Inés Lloréns.

Comitato scientifico (Advisory Board): Fernando Puig, *Decano della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce*, Italia, Nicolás Álvarez de las Asturias, *Università "San Dámaso"*, Madrid, Spagna, Juan Ignacio Arrieta, *Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, Italia, Vincenzo Buonomo, *Pontificia Università Lateranense*, Italia, Louis-Léon Christians, *Université catholique de Louvain*, Belgio, Orazio Condorelli, *Università di Catania*, Italia, Luis Navarro, *Pontificia Università della Santa Croce*, Italia, Francisca Pérez-Madrid, *Università Centrale di Barcellona*, Spagna, Helmuth Pree, *Università di Monaco di Baviera*, Germania, Carlos Salinas, *Università Cattolica di Valparaíso*, Cile, Beatrice Serra, *Università La Sapienza di Roma*, Italia, Ilaria Zuanazzi, *Università di Torino*, Italia.

Indexes and Databases: «Ius Ecclesiae» is indexed in ATLA Catholic Periodical and Literature Index® (CPLI®), Canon Law Abstracts, Dialnet. Universidad de la Rioja, Gruppo Italiano Docenti Diritto Canonico. Bibliografia canonistica, Instituto Martín de Azpilcueta dell'Universidad de Navarra, Osservatorio delle libertà e istituzioni religiose (OLIR), Scopis, ERIH PLUS.

ANVUR: A

★

Via dei Farnesi 83, I 00186 Roma,
tel. +39 06 68164500, fax +39 06 68164600, iusecc@pusc.it, <http://ojs-ius.pusc.it/index>

★

Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 29 del 3 luglio 2007.

ISSN PRINT 1120-6462

E-ISSN 1972-5671

Rivista associata all'Unione Stampa Periodica Italiana.



★

Le opinioni espresse negli articoli pubblicati in questa rivista rispecchiano unicamente
il pensiero degli autori.

IUS ECCLESIAE

RIVISTA INTERNAZIONALE
DI DIRITTO CANONICO

VOL. XXXVI · N. 1 · 2024

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

FABRIZIO SERRA · EDITORE

PISA · ROMA

© COPYRIGHT BY FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA

Per uso strettamente personale dell'autore. È proibita la riproduzione e la pubblicazione in open access.

For author's personal use only. Any copy or publication in open access is forbidden.

<http://iusecclesiae.libraweb.net>

★

Rivista semestrale · *A Semiannual Journal*

★

Amministrazione e abbonamenti

FABRIZIO SERRA EDITORE S.r.l.

Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, I 56127 Pisa,
tel. +39 050 542332, fax +39 050 574888, fse@libraweb.net

Uffici di Roma: Via Carlo Emanuele I 48, I 00185 Roma,
tel. +39 06 70493456, fax +39 06 70476605, fse.roma@libraweb.net

★

I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o Online sono consultabili
presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net

*Print and/or Online official subscription rates are available
at Publisher's web-site www.libraweb.net*

★

A norma del codice civile italiano, è vietata la riproduzione, totale o parziale
(compresi estratti, ecc.), di questa pubblicazione in qualsiasi forma e versione
(comprese bozze, ecc.), originale o derivata, e con qualsiasi mezzo a stampa o internet
(compresi siti web personali e istituzionali, academia.edu, ecc.), elettronico, digitale,
meccanico, per mezzo di fotocopie, pdf, microfilm, film, scanner o altro,
senza il permesso scritto della casa editrice.

*Under Italian civil law this publication cannot be reproduced, wholly or in part
(including offprints, etc.), in any form (including proofs, etc.), original or derived, or by any means:
print, internet (including personal and institutional web sites, academia.edu, etc.), electronic,
digital, mechanical, including photocopy, pdf, microfilm, film, scanner or any other medium,
without permission in writing from the publisher.*

Proprietà riservata · All rights reserved

© Copyright 2024 by Fabrizio Serra editore, Pisa · Roma.

Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints Accademia editoriale,
Edizioni dell'Ateneo, Fabrizio Serra editore, Giardini editori e stampatori in Pisa,
Gruppo editoriale internazionale and Istituti editoriali e poligrafici internazionali.

★

Stampato in Italia · Printed in Italy

SOMMARIO

DOTTRINA

ALEKSANDRA BRZEMIA-BONAREK, JAN DOHNALIK, <i>L'utilizzo degli atti di un processo matrimoniale in un procedimento penale canonico</i>	9
MONTserrat GAS-AIXENDRI, <i>Autodeterminazione di genere e registri sacramentali della Chiesa cattolica</i>	37
MARCO MASTROIANNI, <i>Psicologia e formazione dei candidati al sacerdozio: un approccio giuridico</i>	63
MIGUEL Á. ORTIZ, <i>La pastorale matrimoniale dopo Amoris laetitia come accompagnamento familiare</i>	89
FRANCESCO SALVATORE REA, <i>Investigatio prævia e diritto di difesa dell'indagato attraverso il filtro del giusto processo penale. Criticità di sistema e analisi de iure condito</i>	127
PÉTER SZABÓ, <i>Le «cause canoniche» del passaggio ecclesio-rituale secondo un'istruzione inedita della Sacra Congregatio pro Ecclesia Orientali (1928). Una rilettura per il nostro tempo</i>	167

GIURISPRUDENZA

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA, Prot. n. 30315/99 CA, <i>Iurium</i> , 28 giugno 2003 (sentenza definitiva) [il testo e la traduzione], con commento di FABIO VECCHI, <i>Evoluzioni ecclesiologiche e permanenza del primato di regime nel Romano Pontefice, «supremo amministratore dei beni ecclesiali»</i>	195
TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA – Kingstonien. – Nullità del matrimonio – Grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095, n. 2) – Sentenza definitiva in seconda istanza – 7 maggio 2020 (sent. 37/2020) – Davide Salvatori, <i>Ponente</i> , con commento di SEBASTIÁN FRÍAS, <i>Incapacità di origine culturale. Un commento alla sentenza coram Salvatori del 7 maggio 2020</i>	227

NOTE E COMMENTI

PABLO GEFAELL CHAMOCHÍN, <i>Oriente e Occidente nell'insegnamento del diritto canonico</i>	265
BALÁZS SCHANDA, <i>Stato e Chiesa nei Paesi dell'ex-blocco orientale tre decenni dopo la caduta del comunismo</i>	279
ELVIO ANCONA, <i>La ricerca della verità nel processo. La lezione dell'Aquinate</i>	293
PIERRE LAFFON DE MAZIÈRES, DOMINIQUE LE TOURNEAU, <i>Le secret</i>	

© COPYRIGHT BY FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA

Per uso strettamente personale dell'autore. È proibita la riproduzione e la pubblicazione in open access.
For author's personal use only. Any copy or publication in open access is forbidden.

<i>de la confession et le secret professionnel des prêtres dans les accords bilatéraux Saint-Siège – États</i>	311
ANTONIO INTERGUGLIELMI, <i>La Costituzione Apostolica In Ecclesiarum Communionem, circa l'ordinamento del Vicariato di Roma</i>	329

RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA

Recensioni

ARMAND PAUL BOSSO, <i>Munus e potestas del parroco</i> (Fernando Puig)	349
GUIDO CORSO, MARIA DE BENEDETTO, NICOLETTA RANGONE (a cura di), <i>Diritto amministrativo effettivo. Una introduzione</i> (Javier Canosa)	352
DAVIDE DIMODUGNO, <i>Gli edifici di culto come beni culturali in Italia. Nuovi scenari per la gestione e il riuso delle chiese cattoliche tra diritto canonico e diritto statale</i> (Giovanni Parise)	355
GIORGIO FELICIANI, <i>Le basi del diritto canonico. Nuova edizione a cura di Michele Madonna</i> (Eduardo Baura)	360
CARMEN PEÑA, MIGUEL CAMPO IBÁÑEZ (a cura di), <i>El derecho canónico ante los abusos sexuales</i> (Davide Cito)	362
ELOY TEJERO, <i>De la Iglesia de los ritos a la Iglesia de los territorios (años 313 al 896)</i> (Rubén Ponce)	365
ALBERTO TOMER, <i>Il nuovo assetto del Sovrano Militare Ordine di Malta. La riforma del 2022 nella fedeltà a una storia millenaria</i> (Eduardo Baura)	368

DOCUMENTI

FRANCESCO, <i>Costituzione apostolica "In Ecclesiarum Communionem" circa l'ordinamento del Vicariato di Roma</i>	373
--	-----

LA PASTORALE MATRIMONIALE
DOPO AMORIS LAETITIA
COME ACCOMPAGNAMENTO FAMILIARE
MARRIAGE MINISTRY AFTER AMORIS LAETITIA
AS FAMILY ACCOMPANIMENT

MIGUEL Á. ORTIZ

RIASSUNTO · La pubblicazione degli *Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale* offre l'occasione di volgere uno sguardo sulla pastorale matrimoniale nel presente pontificato. Il Papa afferma che è «un dovere di giustizia per la Chiesa madre dedicare tempo ed energie alla preparazione di coloro che il Signore chiama a una missione così grande come quella familiare». Le sfide della pastorale matrimoniale riguardano la serietà della preparazione – sin dall'infanzia –, come un modo di prevenire i fallimenti e le nullità, e l'accompagnamento dei fedeli nel cammino verso la santità nel matrimonio e nella famiglia. I diversi momenti della pastorale familiare (preparazione, sanazione, evangelizzazione) vanno visti come espressione dell'accompagnamento offerto dalla Chiesa – pastori, famiglie, tribunali – per realizzare la propria vocazione. Nel testo ci si sofferma, sulla preparazione al matrimonio, sull'accompagnamento delle coppie ferite e sul discernimento dell'eventuale nullità del matrimonio celebrato.

ABSTRACT · The publication of the Catechumenal Pathways for Married Life provides an opportunity to take a look at marriage pastoral care in the present pontificate. The Pope states that it is a duty of justice for the mother Church to devote time and energy to the preparation of those whom the Lord calls to such a great mission as the family.

The challenges of marriage pastoral care concern the seriousness of preparation – from childhood onwards – as a way of preventing failures and nullities, and the accompaniment of the faithful on the path to holiness in marriage and the family. The different moments of family pastoral care (preparation, healing, evangelisation) are to be seen as an expression of the accompaniment offered by the Church – pastors, families, tribunal – to realise one's vocation.

The paper focuses on marriage preparation, the accompaniment of wounded couples and the discernment of the possible nullity of the celebrated marriage.

ortiz@pusc.it, Professore Ordinario di Diritto Matrimoniale Canonico, Università Pontificia della Santa Croce, Italia.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*double-blind peer-review*).

[HTTPS://DOI.ORG/10.19272/202408601004](https://doi.org/10.19272/202408601004) · «IUS ECCLESIAE» · XXXVI, 1, 2024 · PP. 89-126

[HTTP://IUSECCLESIAE.LIBRAWEB.NET](http://iusecclesiae.libraweb.net)

SUBMITTED: 15.1.2024 · REVIEWED: 28.1.2024 · ACCEPTED: 2.2.2024

© COPYRIGHT BY FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA

Per uso strettamente personale dell'autore. È proibita la riproduzione e la pubblicazione in open access.
For author's personal use only. Any copy or publication in open access is forbidden.

PAROLE CHIAVE · matrimonio, famiglia, preparazione, accompagnamento, nullità, indagine pregiudiziale.

KEYWORDS · Marriage, Family, Preparation, Accompaniment, Nullity, Pre-judicial or Pastoral Inquiry.

SOMMARIO: 1. Premessa in occasione della pubblicazione degli «Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale». – 2. La pastorale matrimoniale come “pastorale del vincolo” e la necessità di una adeguata preparazione. – 3. Preparazione al matrimonio, prevenzione della nullità e diritto dei fedeli ad essere accompagnati. – 3.1. Le fasi della preparazione. L’accompagnamento che si adegua ai diversi momenti della vita della coppia. – 3.2. Il ruolo insostituibile della preparazione remota e la pedagogia familiare. – 3.3. La riscoperta della vita sacramentale e la rilevanza della fede. – 3.4. La valenza pastorale degli accertamenti amministrativi. – 3.5. La «preparazione permanente» e l’accompagnamento delle famiglie. – 4. Un nuovo sguardo alle ferite matrimoniali. – 4.1. Misericordia e giustizia per accompagnare, discernere e integrare la fragilità. – 4.2. Il discernimento riguardo la nullità del matrimonio; i principi della riforma del processo matrimoniale e il carattere dichiarativo della decisione. – 4.3. L’accompagnamento dopo la sentenza di nullità. – 4.3. L’indagine pregiudiziale, al servizio della pastorale familiare.

1. PREMESSA IN OCCASIONE DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI «ITINERARI CATECUMENALI PER LA VITA MATRIMONIALE»

LA recente pubblicazione degli *Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale* da parte del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita¹ offre l’opportunità di volgere uno sguardo sulla pastorale matrimoniale nel presente pontificato. Gli *Itinerari* sono l’ultimo tassello della pastorale matrimoniale e familiare prospettata da *Amoris laetitia*. Nella Prefazione al documento, papa Francesco sottolinea l’importanza degli *Itinerari* e di tutta la pastorale matrimoniale, perché è «un dovere di giustizia per la Chiesa madre dedicare tempo ed energie alla preparazione di coloro che il Signore chiama a una missione così grande come quella familiare».²

Il pontefice segnala alcune delle sfide della pastorale matrimoniale prese in considerazione dal documento, che possono servirci come premessa delle nostre riflessioni. In primo luogo, la serietà della preparazione, che non può essere circoscritta a pochi incontri ma si espande parallelamente alla crescita della persona: «questo mi viene in mente tante volte quando penso che la Chiesa dedica molto tempo, alcuni anni, alla preparazione dei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa, ma dedica poco tempo, solo alcune settime-

¹ DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA, *Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale. Orientamenti pastorali per le chiese particolari*, Città del Vaticano, LEV, 2022.

² FRANCESCO, *Prefazione a Itinerari...*, cit., p. 9.

ne, a coloro che si preparano al matrimonio». ³ In questo senso, gli *Itinerari* esplicitano un'idea presente in *Familiaris consortio* ma forse non ben recepita e cioè, che non si tratta di preparare per una cerimonia ma per la vita matrimoniale. Si prepara per poter dare il consenso, inteso come atto in cui la persona accoglie e risponde alla vocazione al dono di sé, assumendo la condizione coniugale e i diritti e i doveri che essa comporta.

In secondo luogo – e anche questo è un punto cruciale della pastorale matrimoniale –, la relazione esistente tra la serietà della preparazione al matrimonio e la prevenzione dei fallimenti e della nullità: il Papa esprime «la seria preoccupazione per il fatto che, con una preparazione troppo superficiale, le coppie vanno incontro al rischio reale di celebrare un matrimonio nullo o con basi così deboli da ‘sfaldarsi’ in poco tempo e non saper resistere nemmeno alle prime inevitabili crisi». ⁴

La pastorale matrimoniale si propone di accompagnare i coniugi affinché accolgano e assecondino la vocazione al dono di sé nel matrimonio. ⁵ Tale accompagnamento inizia sin dall'infanzia ⁶ e continua lungo la vita della famiglia, in particolare – ma non solo! – nelle situazioni in cui si sperimenta la fragilità. *Amoris laetitia* proponeva uno sguardo misericordioso che portasse ad «accompagnare, discernere e integrare la fragilità» e ora il Papa segnala l'opportunità di offrire un ulteriore aiuto alle coppie in difficoltà: «È mio vivo desiderio che a questo primo Documento ne segua quanto prima un altro, nel quale vengano indicati concrete modalità pastorali e possibili itinerari di accompagnamento specificamente dedicati a quelle coppie che hanno sperimentato il fallimento del loro matrimonio e che vivono in una nuova unione o sono risposate civilmente». ⁷

Infine, Francesco sottolinea la necessità che le indicazioni del documento vengano implementate tenendo conto delle peculiarità delle diverse regioni: gli *Itinerari* sono un dono perché offrono un materiale che è frutto di arricchenti esperienze e riflessioni, ed «è anche un compito, perché non si tratta di “formule magiche” che funzionino automaticamente. È un vestito che va “cucito su misura” per le persone che lo indosseranno. Si tratta, infatti, di orientamenti che chiedono di essere recepiti, adattati e messi in pratica nelle concrete situazioni sociali, culturali ed ecclesiali nelle quali ogni Chiesa particolare si trova a vivere». ⁸

³ Ivi, p. 8.

⁴ *Ibidem*.

⁵ Cfr. M. GAS-AIXENDRI, *Diagnosi e sfide della famiglia oggi: l'accompagnamento come proposta per la pastorale familiare*, in *La missione evangelizzatrice della famiglia*, a cura di M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2024, pp. 53-67.

⁶ Così in *Familiaris consortio* n. 66 («la preparazione remota ha inizio fin dall'infanzia») e in *Amoris laetitia* n. 208 («in realtà, ogni persona si prepara per il matrimonio fin dalla nascita»).

⁷ FRANCESCO, *Prefazione a Itinerari...*, cit., pp. 9-10.

⁸ Ivi, p. 10.

Gli *Itinerari* sono senz'altro espressione del luogo prioritario che il matrimonio e la famiglia occupano nelle necessità pastorali della Chiesa. Non a caso il pontefice scelse la pastorale matrimoniale e familiare come argomento per la prima assemblea del Sinodo dei vescovi. Così lo ricordò pochi mesi dopo la sua elezione, rispondendo a un giornalista che gli aveva chiesto se la misericordia avrebbe comportato dei cambiamenti nella disciplina della Chiesa riguardo l'accesso ai sacramenti dei divorziati risposati:

Io credo che questo sia il tempo della misericordia. [...] E la Chiesa è Madre: deve andare a curare i feriti, con misericordia. Ma se il Signore non si stanca di perdonare, noi non abbiamo altra scelta che questa: prima di tutto, curare i feriti. È mamma, la Chiesa, e deve andare su questa strada della misericordia. E trovare una misericordia per tutti. [...] Con riferimento al problema della Comunione alle persone in seconda unione, perché i divorziati possono fare la Comunione, non c'è problema, ma quando sono in seconda unione, non possono. Io credo che questo sia necessario guardarlo nella totalità della pastorale matrimoniale. E per questo è un problema. [...] [È] stato con me, quindici giorni fa, il segretario del Sinodo dei Vescovi, per il tema del prossimo Sinodo. Era un tema antropologico, ma parlando e riparlando, andando e tornando, abbiamo visto questo tema antropologico: la fede come aiuta la pianificazione della persona, ma nella famiglia, e andare quindi sulla pastorale matrimoniale. Siamo in cammino per una pastorale matrimoniale un po' profonda. E questo è un problema di tutti, perché ci sono tanti, no? Per esempio, ne dico uno soltanto: il cardinale Quarracino, il mio predecessore, diceva che per lui la metà dei matrimoni sono nulli. Ma diceva così, perché? Perché si sposano senza maturità, si sposano senza accorgersi che è per tutta la vita, o si sposano perché socialmente si devono sposare. E in questo entra anche la pastorale matrimoniale. E anche il problema giudiziale della nullità dei matrimoni, quello si deve rivedere, perché i Tribunali ecclesiastici non bastano per questo. È complesso, il problema della pastorale matrimoniale.⁹

Nella risposta appena riportata – che sollecita l'interlocutore in un modo quasi provocatorio –, Francesco accenna alle grandi questioni che si trovano al centro della pastorale matrimoniale: la necessità di preparare al matrimonio in un contesto secolarizzato dove si rischia di perdere la stessa nozione di matrimonio; l'accompagnamento delle famiglie che hanno sperimentato il fallimento e si trovano in situazione irregolare; l'accertamento della verità e l'eventuale nullità di tali matrimoni. In questo modo Francesco accennava, pochi mesi dopo la sua elezione, alle linee di approfondimento che guideranno sia le assemblee sinodali che l'esortazione apostolica *Amoris laetitia*, gli adempimenti normativi proposti con *Mitis Iudex* e le indicazioni contenute negli *Itinerari*.¹⁰

⁹ FRANCESCO, Conferenza stampa, in *L'Osservatore Romano*, 31 luglio 2013, p. 6.

¹⁰ Si vedano anche le riflessioni di C. PEÑA, *Interpelaciones sinodales al derecho matrimonial: de los Itinerarios catecumenales de preparación al matrimonio a la relevancia del discernimiento*, el

La riscoperta della bellezza del matrimonio e la necessità di prepararsi adeguatamente, la riforma del processo di nullità, l'accompagnamento delle coppie ferite, costituiscono delle soluzioni alle diverse sfide che ha davanti la pastorale matrimoniale. Tutte contengono delle risposte a situazioni pastorali diverse e sono come momenti diversi dello stesso percorso, quello della risposta alla vocazione matrimoniale, che è sempre dinamico (a seconda delle diverse tappe in cui si trova la coppia). Per questo motivo risulta assai riuscito il titolo del documento (*Itinerari*), che interpella la Chiesa ad accompagnare i fedeli in questo cammino verso la santità nel matrimonio e nella famiglia. I diversi momenti della pastorale familiare (preparazione, sanazione, evangelizzazione)¹¹ vanno visti appunto come l'accompagnamento che offre la Chiesa – pastori, famiglie, tribunali – per realizzare la propria vocazione.

2. LA PASTORALE MATRIMONIALE COME “PASTORALE DEL VINCOLO” E LA NECESSITÀ DI UNA ADEGUATA PREPARAZIONE

Dall'altra parte, l'accompagnamento pastorale aiuta a riconoscere e a proteggere i beni ecclesiali che costituiscono il matrimonio e la famiglia, beni che poggiano sulla realtà del vincolo che trascende e trasforma gli sposi e che è in se stesso un bene. In questo senso, in *Amoris laetitia* si trova la chiave di lettura di tutta la pastorale matrimoniale della Chiesa: «La pastorale pre-matrimoniale e la pastorale matrimoniale devono essere prima di tutto una pastorale del vincolo, dove si apportino elementi che aiutino sia a maturare l'amore sia a superare i momenti duri».¹²

Infatti, il vincolo è un bene ecclesiale da proteggere, sia nel momento della preparazione e celebrazione, sia nel momento della crisi e del discernimento sulla realtà matrimoniale o meno sottoposta al vaglio della Chiesa. Il presupposto è la considerazione dell'indissolubilità come un dono ricevuto da Dio, non un compito o un impegno dei coniugi. L'indissolubilità matrimoniale non è una norma estrinseca, né soltanto un ideale cui deve tendere il matrimonio: è un dono che fa parte del modo di realizzare la vocazione naturale all'amore.

Se la forza del legame dipendesse dalla volontà dei coniugi rimarrebbe un desiderio, un ideale, ma invece no: è Dio che fa il dono dell'indissolubilità, il che comporta oltre che l'irrevocabilità (Dio non recede dai suoi doni), anche

“*bonum coniugum*” y la apertura al “*bonum familiae*”, «Estudios Eclesiásticos» 97 (2022), pp. 1079-1116.

¹¹ A proposito della dimensione evangelizzatrice, rinvio a *La missione evangelizzatrice della famiglia*, a cura di M. Á. Ortiz, cit., con i contributi di G. Gambino, J. J. Pérez-Soba, M. Gas-Aixendri, H. Franceschi, J. Vidal-Quadrás, C. Cornaggia e S. Garassini.

¹² FRANCESCO, Es. ap. *Amoris laetitia*, n. 211.

la fattibilità: è Dio che dona compimento ed è Lui che sostiene la risposta fedele dei coniugi. Infatti, la considerazione dell'indissolubilità come un dono implica anche la sicurezza che, pur nei momenti difficili, è possibile rimanere fedeli alla propria condizione di sposi, diventati una sola carne.

La pastorale del vincolo interpella la Chiesa, in primo luogo per riproporre la bellezza del matrimonio, spesso ignorata e travisata da una visione puramente soggettivista ed egoista. Giova ricordare il modo in cui Francesco descrisse, all'inizio del suo pontificato, la crisi che soffre la famiglia: «la famiglia attraversa una crisi culturale profonda, come tutte le comunità e i legami sociali. Nel caso della famiglia, la fragilità dei legami diventa particolarmente grave perché si tratta della cellula fondamentale della società, del luogo dove si impara a convivere nella differenza e ad appartenere ad altri e dove i genitori trasmettono la fede ai figli».¹³

L'attenzione posta sul vincolo come 'caratterizzante' della pastorale matrimoniale non comporta una visione formalista, anzi. È certamente giuridica, ma non formalista. Si tratta di volgere lo sguardo verso un atto che definisce l'identità della persona (la prestazione del consenso che dà origine al vincolo) e i rischi che tale atto manchi degli elementi necessari per essere valido. Questo atto è intrinsecamente giuridico, ma la sua dimensione giuridica – e la giuridicità dello stesso matrimonio – non si riscontra principalmente negli elementi esterni (per esempio nell'esigenza di adempiere ai requisiti formali per la valida celebrazione del matrimonio o per l'accertamento della nullità) ma nella stessa dinamica di donazione personale dei coniugi. Il matrimonio (e la famiglia come realtà da esso inseparabile) è un bene giuridico in se stesso. In quanto realtà originarie, la giuridicità del matrimonio e della famiglia non dipende dall'esistenza di norme che le regolamentino bensì dalla relazione di mutua coappartenenza voluta liberamente dai coniugi come una relazione di amore e di giustizia.

La natura intrinsecamente giuridica del consenso (l'atto di sovranità proprio dei coniugi su sé stessi) instaura un vincolo di giustizia, un nuovo modo di essere-in-comune. Col consenso matrimoniale i coniugi decidono di doversi l'amore: quello che era gratuito diventa qualcosa di dovuto. Nel patto coniugale, i coniugi generano l'identità familiare: le parole del consenso «definiscono ciò che costituisce il bene comune della coppia e della famiglia».¹⁴ Perciò, il consenso non è una semplice decisione privata, dal momento in cui genera delle relazioni che comportano per ogni coniuge e per la coppia una specifica situazione ecclesiale e sociale¹⁵ con una valenza intrinseca-

¹³ FRANCESCO, Es. ap. *Evangelii gaudium*, n. 66.

¹⁴ SAN GIOVANNI PAOLO II, Lettera alle famiglie *Gratissimam sane*, 2 febbraio 1994, n. 10.

¹⁵ «Il matrimonio introduce in un *ordo* – ordine – ecclesiale» (*Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1631).

mente giuridica.¹⁶ Al centro del sistema matrimoniale c'è il consenso delle parti (insostituibile, secondo il can. 1057). Il consenso è un atto della volontà ma non è isolato: è un atto della persona, che la coinvolge tutta, il suo intelletto, la volontà e gli affetti. Inoltre, il consenso è un atto umano, ma non un atto umano qualsiasi, bensì un atto umano qualificato; possiamo dire, un atto umano buono (perché ha come oggetto la realizzazione della vocazione al dono di sé), con un contenuto specifico che viene determinato dalla verità sull'uomo e sulla famiglia.

In una parola, il consenso è il momento fondante del vincolo coniugale, che trasforma l'amore come inclinazione, progetto, sentimento, affetto, in amore come «elezione», come una realtà dovuta in giustizia, cioè un obbligo non solo morale ma strettamente giuridico e con una inseparabile valenza sociale.

Queste caratteristiche del consenso matrimoniale esigono, naturalmente, delle disposizioni nei contraenti che li rendano capaci di donarsi vicendevolmente come marito e moglie, il che significa donarsi con un amore fecondo, fedele ed indissolubile.

Il ruolo della Chiesa è quello di accompagnare i coniugi affinché il consenso dato sia vero atto di donazione della persona (con la minima conoscenza e consapevolezza, e senza restrizioni che svuotino di contenuto l'atto manifestato). L'accompagnamento deve abbracciare tutte le fasi della vita del matrimonio, come prende in considerazione il capitolo sesto di *Amoris laetitia* dedicato ad alcune prospettive pastorali che chiedono l'opportuno accompagnamento: la preparazione al matrimonio, l'accompagnamento nei primi anni di vita coniugale, e l'aiuto da offrire nelle diverse situazioni difficili che i coniugi possono sperimentare. Particolare rilevanza ha la sollecitudine con cui si cura la preparazione al matrimonio, che è il *punctum dolens* e la vera sfida della pastorale familiare.

3. PREPARAZIONE AL MATRIMONIO, PREVENZIONE DELLA NULLITÀ E DIRITTO DEI FEDELI AD ESSERE ACCOMPAGNATI

Come ricordano gli *Itinerari*, la preparazione al matrimonio non si limita alla

¹⁶ Questo convincimento è alla base della ricerca portata avanti insieme ai miei colleghi dell'Università della Santa Croce. Rinvio per esempio a C. J. ERRÁZURIZ M., *Il rapporto tra famiglia e diritto: per un'antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia*, in *I fondamenti relazionali del diritto di famiglia: Un approccio interdisciplinare*, a cura di A. Neri, I. Lloréns, Roma, EDUSC, 2021, pp. 207-221; H. FRANCESCHI, *Il diritto di famiglia nella Chiesa: fondamenti e prospettive di futuro*, in *I fondamenti relazionali del diritto di famiglia*, cit., pp. 223-247; I. LLORÉNS, *La dimensione canonica della Chiesa domestica*, in *I fondamenti relazionali del diritto di famiglia*, cit., pp. 329-341; M. Á. ORTIZ, *La famiglia come soggetto di diritti e doveri nella Chiesa*, in *La famiglia come soggetto sociale*, a cura di M. Teixidor, Roma, EDUSC, 2023, pp. 75-104.

preparazione della cerimonia nuziale, ma al dono di sé.¹⁷ Con le parole di Benedetto XVI, lo *ius connubii* non costituisce

una pretesa soggettiva che debba essere soddisfatta dai pastori mediante un mero riconoscimento formale, indipendentemente dal contenuto effettivo dell'unione. Il diritto a contrarre matrimonio presuppone che si possa e si intenda celebrarlo davvero, dunque, nella verità della sua essenza così come è insegnata dalla Chiesa. Nessuno può vantare il diritto a una cerimonia nuziale. Lo *ius connubii*, infatti, si riferisce al diritto di celebrare un autentico matrimonio. Non si negherebbe, quindi, lo *ius connubii* laddove fosse evidente che non sussistono le premesse per il suo esercizio, se mancasse, cioè, palesemente la capacità richiesta per sposarsi, oppure la volontà si ponesse un obiettivo che è in contrasto con la realtà naturale del matrimonio.¹⁸

Di conseguenza, la preparazione matrimoniale, dalla prospettiva della «pastorale del vincolo», va vista come accompagnamento per portare a termine la vocazione di ogni uomo al dono di sé. La preparazione costituisce un dovere, morale e anche giuridico, in quanto dovuta secondo giustizia nei confronti dell'altro coniuge, dei futuri figli, della Chiesa e della società. L'obiettivo immediato della preparazione è quello di promuovere la libera celebrazione di un vero matrimonio, la costituzione cioè di un vincolo di giustizia ed amore tra i coniugi, che è una realtà immediatamente familiare.

I protagonisti della preparazione sono da una parte i fedeli che intendono sposarsi e dall'altra la Chiesa che li accompagna nel processo di formazione della volontà matrimoniale: un processo di innamoramento che segue diverse fasi (remota, prossima, immediata) e si serve di diversi strumenti (corsi di preparazione, istruttoria prematrimoniale ecc.). Tali istituti e adempimenti previsti dal diritto (l'esame degli sposi, le pubblicazioni matrimoniali e gli altri mezzi opportuni per compiere le necessarie investigazioni prematrimoniali) non sono mere pratiche amministrative o burocratiche ma preziosi aiuti all'esercizio del diritto al matrimonio, ad un vero matrimonio.

Una conseguenza di questa impostazione è l'aiuto che tale seria preparazione offre allo scopo di prevenire le nullità matrimoniali. Benedetto XVI denunciava, nel discorso appena menzionato, «il circolo vizioso che spesso si verifica tra un'ammissione scontata al matrimonio, senza un'adeguata preparazione e un esame serio dei requisiti previsti per la sua celebrazione, e una dichiarazione giudiziaria talvolta altrettanto facile, ma di segno inverso,

¹⁷ «Si tratta di far comprendere loro la differenza tra “prepararsi al giorno del matrimonio” (*preparation of a wedding*) e “prepararsi alla vita matrimoniale” (*preparation to a marriage*)» (DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA, *Itinerari*, cit., n. 55).

¹⁸ BENEDETTO XVI, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 22 gennaio 2011.

in cui lo stesso matrimonio viene considerato nullo solamente in base alla constatazione del suo fallimento».¹⁹

La disfunzione accennata dal pontefice – una ammissione acritica e una dichiarazione di nullità mossa da un intento «pseudopastorale» – chiama in causa due questioni: la serietà della preparazione e la fondatezza della dichiarazione di nullità, come vedremo successivamente.

Questa perplessità si manifesta per esempio quando ci avviciniamo alle cause di nullità per incapacità psichica, che costituiscono la maggior parte delle cause decise dai nostri tribunali. Non a caso i pontefici hanno dato ripetuti orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione del canone 1095 che tratta della questione. Nel 2009, Benedetto XVI si domandava in quale misura gli interventi magisteriali

abbiano avuto una recezione adeguata nei tribunali ecclesiastici. [...] È davanti agli occhi di tutti il dato di fatto di un problema che continua ad essere di grande attualità. In alcuni casi si può purtroppo avvertire ancora viva l'esigenza di cui parlava il mio venerato Predecessore: quella di preservare la comunità ecclesiale «dallo scandalo di vedere in pratica distrutto il valore del matrimonio cristiano dal moltiplicarsi esagerato e quasi automatico delle dichiarazioni di nullità, in caso di fallimento del matrimonio, sotto il pretesto di una qualche immaturità o debolezza psichica del contraente».²⁰

Queste parole esprimono al tempo un convincimento e una perplessità rispetto alla normativa contenuta nel canone 1095. Il convincimento riguarda il fatto che detto canone intende rispecchiare un'esigenza di diritto naturale poiché chi si sposa deve avere una capacità sufficiente per potersi do-

¹⁹ *Ibidem*. Sulla questione cfr. *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, a cura di M. Á. Ortiz, Milano, Giuffrè, 2005; H. FRANCESCHI, *Preparazione al matrimonio e prevenzione della nullità*, in *Verità del consenso e capacità di donazione*, a cura di H. Franceschi, M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2009, pp. 63-102; T. POCAŁUJKO, *La prevenzione della nullità del matrimonio nella preparazione e nell'ammissione alle nozze con una considerazione del contributo dei tribunali ecclesiastici*, Roma, Gregorian and Biblical Press, 2011; L. GHISONI, *La prevenzione della nullità del matrimonio nella preparazione immediata alle nozze*, «Periodica» 100 (2011), pp. 477-501; P. BIANCHI, *Nullità di matrimonio e difetti nella sua preparazione*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 1 (1988), pp. 126-132; C. BURGUN, *Prévenir la nullité de mariage par la préparation au mariage. Quelques repères*, «L'année Canonique» 61 (2020-2021), pp. 193-206.

Questa perplessità è evidenziata anche negli *Itinerari*: «l'esperienza dei tribunali ecclesiastici mostra l'estrema fragilità di coppie che, nonostante la fede e l'entusiasmo iniziale, sono prive dei requisiti fondamentali che sarebbero stati necessari per contrarre matrimonio: capacità e volontà» (DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA, *Itinerari*, cit., n. 55).

²⁰ BENEDETTO XVI, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 29 gennaio 2009, con citazione di SAN GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 5 febbraio 1987, n. 9. Cfr. M. Á. ORTIZ, *La capacità consensuale nel recente magistero pontificio*, in *Discrezione di giudizio e capacità di assumere: la formulazione del canone 1095*, a cura di H. Franceschi, M. Á. Ortiz, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 1-21.

nare coniugalmente. La perplessità riguarda precisamente il fatto che, pur trattandosi di un'esigenza di diritto naturale e dovendo servire ad accertare quanto di più naturale ci sia (il dono di sé), l'interpretazione e applicazione del canone non sia affatto pacifica. È un dato ripetutamente richiamato negli avvertimenti dei Romani Pontefici che il canone 1095 non sempre sia stato interpretato pacificamente, ma che anzi abbia dato adito a degli abusi.²¹

Il «circolo vizioso» di cui parlavamo prima va spezzato da una parte con un'adeguata preparazione al matrimonio – nelle diverse tappe e con i contenuti che incidano sugli aspetti specificamente sacramentali e in quelli «naturali» – e dall'altra con un serio accompagnamento ai fedeli che si sposano.

I beni ecclesiali implicati nella costituzione e nella vita del vincolo (il bene dei coniugi, dei figli, la comunione ecclesiale) vanno protetti, tramite il necessario accompagnamento pastorale, prima e dopo la celebrazione del matrimonio. Per questo motivo, la «pastorale del vincolo» comporta la necessità di agevolare l'esercizio del diritto al matrimonio mettendo tutti gli elementi formali al servizio dello *ius connubii*; la trasmissione del Vangelo e la promozione della famiglia come chiesa domestica; l'accertamento della sussistenza o meno di un vero matrimonio, nonché l'opportunità – a volte autentico dovere – di cercare di convalidare un matrimonio nullo, qualora fosse possibile e conveniente...²²

Dall'altra, la «pastorale del vincolo» tiene conto della particolare relazione che lega le coppie e le famiglie alla Chiesa di cui fanno parte. I fedeli (e le famiglie) hanno diritto ai mezzi di salvezza, e i pastori hanno il dovere di fornire tali mezzi,²³ tra cui un accompagnamento pastorale lungo la vita della famiglia. Questo accompagnamento è particolarmente necessario in situazioni di crisi, e costituisce «un dovere anche giuridico della comunità ecclesiale, cui corrisponde il diritto dei coniugi che si trovano in quel tipo di difficoltà a ricevere dalla collettività ecclesiale ogni aiuto possibile».²⁴ I fedeli dunque hanno il diritto di essere accompagnati, e la Chiesa – attraverso i pastori, ma non solo – ha il dovere di fornire l'aiuto di cui la famiglia ha bisogno.

²¹ Così è stato segnalato, per esempio, nel *Discorso* del 26 gennaio 1984, nella quale Giovanni Paolo II sottolineava la necessità di mettere «un argine agli abusi ed alla leggerezza che purtroppo si devono frequentemente lamentare in questa materia», e a tale scopo ribadiva la necessità di servirsi in modo equilibrato «dai reali ed innegabili progressi delle scienze biologiche, psicologiche, psichiatriche e social» (ivi, n. 8).

²² Rinvio a quanto esposto in M. Á. ORTIZ, *La famiglia come soggetto di diritti e doveri nella Chiesa*, cit., pp. 86-101.

²³ Cfr. can. 213.

²⁴ P. BIANCHI, *L'accompagnamento della famiglia, soprattutto in situazioni di crisi*, in C. J. ERRÁZURIZ M., M. Á. ORTIZ, *Misericordia e diritto nel matrimonio*, Roma, EDUSC, 2014, p. 68.

3. 1. *Le fasi della preparazione.*

L'accompagnamento che si adegua ai diversi momenti della vita della coppia

La preparazione al matrimonio va vista e attuata come un processo graduale e continuo. Sia *Familiaris consortio* che gli *Itinerari* si sono soffermati sulle diverse fasi della preparazione, che corrispondono alle diverse tappe della relazione matrimoniale e familiare e che coinvolgono tutta la comunità che accompagna il fedele nella risposta alla propria vocazione.²⁵

Familiaris consortio distingue tre fasi: la preparazione remota e la pedagogia familiare; la preparazione prossima come un cammino catecumenale di riscoperta della vita sacramentale; la preparazione immediata che abbraccia tre momenti principali (i corsi di preparazione, l'istruttoria prematrimoniale e la preparazione alla celebrazione liturgica).²⁶

Gli *Itinerari* prevedono anche tre fasi. Una *pre-catecumenale*, che coinvolge la pastorale dell'infanzia e quella giovanile; una *intermedia* con una durata variabile a seconda del cammino in cui ogni coppia si trova, se proviene da un cammino di fede o se si avvicina alla fede per la prima volta, o se lo fa dopo molto tempo. E infine la fase *catecumenale*, che si divide a sua volta in tre parti: la preparazione *prossima*, con una catechesi di iniziazione cristiana e formazione antropologica sul matrimonio nella quale si approfondiscono diversi aspetti del matrimonio – con dei corsi di preparazione – e si porta a termine un primo discernimento circa la vocazione nuziale; la preparazione *immediata*, nei mesi che precedono la celebrazione del matrimonio, durante la quale si invita a prepararsi spiritualmente e si portano a termine gli accertamenti sulle condizioni di libertà (nella coppia e della coppia) e di piena consapevolezza riguardo alla natura del matrimonio e gli impegni che si assumono. E infine l'accompagnamento dei *primi anni di matrimonio*, in modo tale da inserire le nuove famiglie nella pastorale familiare ordinaria.

A proposito del programma pastorale delineato negli *Itinerari* vorrei accennare brevemente a quattro questioni che ritengo rilevanti, senza soffermarmi a lungo sui singoli passaggi.²⁷

²⁵ Cfr. in questo senso il can. 1063.

²⁶ Cfr. SAN GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, n. 66.

²⁷ Si può vedere H. FRANCESCHI, *La preparazione al matrimonio*, in *Diritto Matrimoniale Canonico*, I, a cura di P. A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano, LEV, 2002, pp. 319-342; T. VANZETTO, *La preparazione al matrimonio, compito di tutta la comunità cristiana ed esigenza attuale*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 15 (2002), pp. 340-353; C. PEÑA, *Interpelaciones sinodales al derecho matrimonial*, cit.; E. J. GONÇALVES LÓPEZ, *La preparación al matrimonio. El c. 1063 y la propuesta de catecumenado matrimonial del papa Francisco*, «Estudios Eclesiásticos» 95 (2020), pp. 801-841; A. LÓPEZ MEDINA, *La preparación para el matrimonio. Aspectos jurídicos en documentos eclesiales*, «Estudios Eclesiásticos» 88 (2013), pp. 731-752; M. LANDRA, *Continuidad de Amoris laetitia en la preparación al matrimonio*, «Anuario Argentino de Derecho Canónico»

3. 2. *Il ruolo insostituibile della preparazione remota e la pedagogia familiare*

La prima, l'importanza fondamentale della preparazione remota, che spetta fondamentalmente alla famiglia, dove tutti abbiamo imparato a voler bene, a rendere felice l'altro, a gestire la propria libertà e a maturare nella fede. È nella famiglia dove ci si prepara ad accogliere e corrispondere alla vocazione al dono di sé. Come si sottolinea negli *Itinerari*, «la preparazione remota precede l'itinerario catecumenale vero e proprio. Essa mira, fin dall'infanzia, a “preparare il terreno” sul quale potranno innestarsi i germi della futura vocazione alla vita coniugale. Il “terreno” è ben preparato se viene istillata nei fanciulli la stima per ogni autentico valore umano, se si coltivano la stima di sé e degli altri, se si insegna il dominio di sé anche nelle piccole cose, il retto uso delle proprie inclinazioni, il rispetto delle persone dell'altro sesso e la dignità di ogni essere umano in generale».²⁸

In questa fondamentale fase, la Chiesa prepara al matrimonio proprio nella famiglia, chiesa domestica. Come si legge in *Amoris laetitia*, «in realtà, ogni persona si prepara per il matrimonio fin dalla nascita. Tutto quanto la sua famiglia gli ha dato dovrebbe permettergli di imparare dalla propria storia e renderlo capace di un impegno pieno e definitivo. Probabilmente quelli che arrivano meglio preparati a sposarsi sono coloro che hanno imparato dai propri genitori che cos'è un matrimonio cristiano, in cui entrambi si sono scelti senza condizioni e continuano a rinnovare quella decisione».²⁹

La centralità della preparazione familiare, remota o pre-catecumenale si capisce proprio perché la preparazione al matrimonio non è altro che il processo di acquisizione della maturità necessaria attraverso l'educazione nelle virtù,³⁰ dimodoché la persona sia in grado di donare se stesso: «Al matrimonio bisogna prepararsi, e questo richiede di educare se stessi, di sviluppare le migliori virtù, specialmente l'amore, la pazienza, la capacità di dialogo e di servizio. Implica anche educare la propria sessualità, in modo che sia sempre

22 (2016), pp. 73-94; J. M. GALVÁN, *Struttura e contenuti di un corso di preparazione al sacramento del matrimonio*, in *Accompagnare nel cammino matrimoniale. La pastorale familiare alla luce di Amoris laetitia*, a cura di F. J. Insa, Roma, EDUSC, 2021, pp. 41-62; A. INTERGUGLIELMI, *Corsi di preparazione al matrimonio. Utilità e sviluppi alla luce di Amoris Laetitia*, in *I fondamenti relazionali del diritto di famiglia*, a cura di A. Neri, I. Lloréns, cit., pp. 143-155.

²⁸ DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA, *Itinerari*, cit., p. 35, n. 27. Anche in *Familiaris consortio*: «È il periodo in cui va istillata la stima per ogni autentico valore umano, sia nei rapporti interpersonali, sia in quelli sociali, con quel che ciò significa per la formazione del carattere, per il dominio ed il retto uso delle proprie inclinazioni, per il modo di considerare e incontrare le persone dell'altro sesso, e così via» (SAN GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, n. 66).

²⁹ FRANCESCO, Es. ap. *Amoris laetitia*, n. 208.

³⁰ Cfr. H. FRANCESCHI, *Las claves de la preparación para el matrimonio: madurez y virtudes humanas*, in H. FRANCESCHI, J. CARRERAS, *Cuestiones jurídicas de pastoral familiar*, Caracas, Centro Teológico Sacerdotal, 1998, pp. 6-102.

meno uno strumento per usare gli altri e sempre più una capacità di donarsi pienamente a una persona in modo esclusivo e generoso». ³¹

Questo approccio permette di superare una disfunzione denunciata dal Papa proprio nella Prefazione agli *Itinerari*, quando segnalava lo squilibrio tra la lunga preparazione al sacerdozio o alla vita religiosa e la superficialità dei pochi incontri per coloro che si preparano al matrimonio. ³² Le esigenze del ministero sacro e della vita consacrata richiedono una accurata preparazione che, a dire il vero, non si riduce agli anni di seminario o noviziato ma si realizza anche sin dall'infanzia e lungo la vita del fedele che matura nella fede e nella vita cristiana accogliendo il dono della vocazione ricevuta. Anche i fedeli chiamati alla vocazione matrimoniale si preparano sin dall'infanzia, nell'esercizio delle virtù e della libertà per realizzare la vocazione al dono di sé. Gli *Itinerari* partono dalla necessità di integrare le carenze che i fedeli possono sperimentare e di fornire la preparazione per la vita matrimoniale in modo personalizzato per ogni coppia, senza limitarsi all'espletamento di una pratica burocratica. Del resto, a differenza della vocazione sacerdotale o alla vita religiosa, quella matrimoniale ha un contenuto prettamente naturale e conta sull'aiuto dell'*inclinatio naturalis* che integra e sostiene la volontà (spesso fragile) dei coniugi.

3. 3. *La riscoperta della vita sacramentale e la rilevanza della fede*

In secondo luogo, sottolineerei il proposito di preparare al matrimonio sollecitando una riscoperta della vita sacramentale e una rivalutazione della stessa sacramentalità del matrimonio, proprio perché, come si segnala a conclusione del documento, «l'itinerario vuole unire, fin dall'infanzia, la scoperta della fede cristiana e l'iniziazione ai sacramenti alla scoperta della vocazione matrimoniale o sacerdotale/religiosa». ³³ Come ha ricordato il Papa, «occorre [...] rendere sempre più efficaci gli itinerari di preparazione al sacramento del matrimonio, per la crescita non solo umana, ma soprattutto della fede dei fidanzati. Scopo fondamentale degli incontri è quello di aiutare i fidanzati a realizzare un inserimento progressivo nel mistero di Cristo, nella Chiesa e con la Chiesa. Esso comporta una progressiva maturazione nella fede, attraverso l'annuncio della Parola di Dio, l'adesione e la sequela generosa di Cristo». ³⁴ In questo modo, vengono formate delle coppie in grado di evangelizzare la società.

³¹ FRANCESCO, Es. ap. *Christus vivit*, n. 265, in *Itinerari*, cit., pp. 37-38, nota 7.

³² «Questo mi viene in mente tante volte quando penso che la Chiesa dedica molto tempo, alcuni anni, alla preparazione dei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa, ma dedica poco tempo, solo alcune settimane, a coloro che si preparano al matrimonio» (FRANCESCO, *Prefazione a Itinerari...*, cit., p. 8).

³³ *Itinerari*, cit., p. 98.

³⁴ FRANCESCO, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 21 gennaio 2017.

La questione della rilevanza della fede per l'ammissione al matrimonio (ed eventualmente per una dichiarazione di nullità, se viene a mancare completamente) è di grande attualità. Il n. 48 della *Relatio Synodi* dell'assemblea straordinaria del Sinodo si chiudeva suggerendo «la possibilità di dare rilevanza al ruolo della fede dei nubendi in ordine alla validità del sacramento del matrimonio, tenendo fermo che tra battezzati tutti i matrimoni validi sono sacramento». Su questa questione – che ci porterebbe molto lontano³⁵ – Francesco è tornato in diversi suoi Discorsi alla Rota Romana e anche in *Amoris laetitia*. Ma lo ha fatto con prospettive diverse.

Infatti, nelle allocuzioni rotali Francesco ha sottolineato più volte la possibile rilevanza (indiretta) della mancanza di fede sulla validità del matrimonio, che va valutata caso per caso. Nel discorso del 2015, segnalò che chi ha una fede debole o praticamente assente è più difficile che percepisca la verità del matrimonio e può vedersi determinato verso un *non-matrimonio*: «per questo il giudice, nel ponderare la validità del consenso espresso, deve tener conto del contesto di valori e di fede – o della loro carenza o assenza – in cui l'intenzione matrimoniale si è formata. Infatti, la non conoscenza dei contenuti della fede potrebbe portare a quello che il Codice chiama *errore determinante la volontà* (cfr. can. 1099)». ³⁶

Negli anni successivi tornò sull'argomento, mettendo in evidenza come l'*habitus fidei* infuso al momento del battesimo influisce «anche quando la fede non è stata sviluppata e psicologicamente sembra essere assente. Non è raro che i nubendi, spinti al vero matrimonio dall'*instinctus naturae*, nel momento della celebrazione abbiano una coscienza limitata della pienezza del progetto di Dio, e solamente dopo, nella vita di famiglia, scoprono tutto ciò che Dio Creatore e Redentore ha stabilito per loro. Le mancanze della formazione nella fede e anche l'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la dignità

³⁵ Rinvio a M. Á. ORTIZ, *Fede e consenso matrimoniale*, in *Matrimonio e famiglia. La questione antropologica*, a cura di H. Franceschi, Roma, EDUSC, 2015, pp. 115-142; IDEM, *L'esclusione della dignità sacramentale: la retta intenzione e la disposizione per credere*, «*Ius Ecclesiae*» 22 (2010), pp. 90-106; P. AMENTA, *Matrimonio tra battezzati e disciplina ecclesiale: quale il rilievo della fede personale dei nubendi?*, «*Ephemerides Iuris Canonici*» 53 (2013), pp. 29-54; B. ЕЖЕВ, *Il sacramento del matrimonio e la questione dell'apporto della fede nella sua configurazione*, «*Ephemerides Iuris Canonici*» 52 (2012), pp. 5-27; G. BERTOLINI, *Recenti e meno recenti evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali circa il rapporto tra intenzione sacramentale e matrimonio*, in *Ius et matrimonium. II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, a cura di H. Franceschi, M-A. Ortiz, Roma, EDUSC, 2017, pp. 405-475; IDEM, *Intenzione coniugale e sacramentalità del matrimonio*, Padova, Cedam, 2008.

³⁶ FRANCESCO, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 23 gennaio 2015, dove aggiunge: «“Il matrimonio tende ad essere visto come una mera forma di gratificazione affettiva che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno” (Es. ap. *Evangelii gaudium*, n. 66), spingendo i nubenti alla riserva mentale circa la stessa permanenza dell'unione, o la sua esclusività, che verrebbero meno qualora la persona amata non realizzasse più le proprie aspettative di benessere affettivo».

sacramentale del matrimonio viziano il consenso matrimoniale soltanto se determinano la volontà (cfr. *CIC*, can. 1099). Proprio per questo gli errori che riguardano la sacramentalità del matrimonio devono essere valutati molto attentamente». ³⁷

Il denominatore comune dei discorsi di Francesco, a mio avviso, si trova nell'enfasi con la quale ritiene possibile che la mancanza di fede possa portare a un oscuramento della percezione naturale del matrimonio: «L'intenzione sacramentale non è mai frutto di un automatismo, ma sempre di una coscienza illuminata dalla fede, come il risultato di una combinazione tra umano e divino. In questo senso, l'unione sponsale può dirsi vera solo se l'intenzione umana degli sposi è orientata a ciò che vogliono Cristo e la Chiesa». ³⁸ In altre parole, il rifiuto della fede o della sacramentalità rende più difficile la possibilità di percepire la verità del matrimonio dimodoché il coniuge può trovarsi (determinato) verso un non matrimonio, vedendo così compromessa la propria capacità di donarsi coniugalmente.

Anche gli *Itinerari* arrivano alla stessa conclusione: la vita di fede sostiene la vera donazione coniugale, la mancanza di fede la ostacola. ³⁹ La mancanza di fede, in un contesto secolarizzato, richiede che l'itinerario catecumenale porti «ad un'accoglienza del *kerygma*, ad una formazione della mente e del cuore secondo gli insegnamenti di Gesù e ad un inserimento nella vita della Chiesa». ⁴⁰ Certamente, la presenza di una fede viva ed esplicita è il miglior modo di arrivare alle nozze con l'intenzione di celebrare un vero matrimonio: indissolubile ed esclusivo, ordinato al bene dei coniugi e aperto alla prole. Ma la «condizione necessaria per l'accesso al sacramento del matrimonio e per la sua validità rimane, non un certo *livello minimo di fede* da parte dei nubendi stabilito aprioristicamente, ma la loro intenzione di fare ciò che la Chiesa intende compiere quando si celebra il matrimonio fra battezzati». ⁴¹

³⁷ FRANCESCO, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 23 gennaio 2016.

³⁸ FRANCESCO, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 29 gennaio 2018.

³⁹ «Coltivare un amore umano, vero e sincero, predispone all'incontro con l'amore più grande di Dio e facilita la scoperta (o riscoperta) della fede. Allo stesso tempo, incontrare l'amore di Dio e scoprire (o riscoprire) la fede danno nuovo senso e nuova profondità all'esperienza dell'amore umano» (DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA, *Itinerari*, cit., n. 35).

⁴⁰ Ivi, n. 44.

⁴¹ *Ibidem*, con riferimento a FRANCESCO, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 29 gennaio 2016 e COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *La reciprocità tra fede e sacramenti nell'economia sacramentale*, approvato il 19 dicembre 2019 e pubblicato il 3 marzo 2020, n. 168: «Nel caso del matrimonio sacramentale, si richiede almeno l'intenzione di realizzare un matrimonio naturale. Ora, il matrimonio naturale, come inteso dalla Chiesa, include quali proprietà essenziali l'indissolubilità, la fedeltà e che sia ordinato al bene degli sposi e della prole. Pertanto, se l'intenzione di contrarre matrimonio non include queste proprietà, almeno implicitamente, vi è un grave difetto nell'intenzione, capace di mettere in discussione l'esistenza stessa del matrimonio naturale, fondamento necessario per il matrimonio sacramentale».

A livello operativo, la mancanza di fede può incidere sulla volontà, provocando un errore o una esclusione del consenso. Come segnalava Francesco nel Discorso alla Rota del 2015, molti fedeli «sulla cui storia ha avuto un forte influsso la diffusa mentalità mondana» possono trovarsi in una situazione dove «la non conoscenza dei contenuti della fede potrebbe portare a quello che il Codice chiama *errore determinante la volontà* (cfr. can. 1099)». Il Papa aggiungeva che «questa eventualità non va più ritenuta eccezionale come in passato, data appunto la frequente prevalenza del pensiero mondano sul Magistero della Chiesa. Tale errore non minaccia solo la stabilità del matrimonio, la sua esclusività e fecondità, ma anche l'ordinazione del matrimonio al bene dell'altro, l'amore coniugale come "principio vitale" del consenso, la reciproca donazione per costituire il consorzio di tutta la vita».⁴² Certamente esiste – oggi più che in passato – la possibilità che la presunzione di validità del matrimonio venga meno per influsso di una mentalità lontana dalla fede e si renda più difficile la possibilità di donarsi coniugalmente. La questione però si sposta sul campo della prova, perché in un contesto lontano dalla fede sarà più facile rimanere imprigionati in una visione chiusa alla trascendenza inerente al matrimonio, e scegliere un'unione che matrimoniale non è, perché manca del segno nuziale (l'unione fedele, indissolubile e aperta alla vita).

In ogni caso, a mio avviso il rapporto tra consenso matrimoniale e fede va visto in una prospettiva eminentemente positiva. Nella trattazione di questa questione si corre il rischio di rimanere imprigionati in un certo riduzionismo, se si pone l'accento soltanto sulla dimensione soggettiva della fede per determinare in che modo la mancanza di fede personale possa incidere sulla validità del matrimonio. In questo modo si lascia in ombra l'incidenza della fede in positivo, in quanto la fede sostiene le scelte veramente matrimoniali, siano consapevoli gli sposi o meno.

La soluzione sta nell'evangelizzazione, non nell'*elitizzazione* a cui si arriverebbe se si ammettessero al matrimonio soltanto quei fedeli particolarmente preparati e anche consapevoli delle implicazioni sacramentali del matrimonio. In tal caso, la gran parte dei fedeli, meno preparati, vedrebbe negato nella pratica l'esercizio del diritto naturale al matrimonio nonché l'opportunità della riscoperta della fede proprio attraverso la mutua donazione in un amo-

⁴² FRANCESCO, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 23 gennaio 2015. Sulla questione cfr. C. CAFFARRA, *Fede e cultura di fronte al matrimonio*, in *Matrimonio e famiglia. La questione antropologica*, a cura di H. Franceschi, cit., 2015, pp. 21-28; M. Á. ORTIZ, *Fede e consenso matrimoniale*, in *Matrimonio e famiglia. La questione antropologica*, cit., pp. 115-142; IDEM, "Error determinans" ed esclusione implicita, in *Ius et matrimonium IV*, a cura di H. Franceschi, M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2023, pp. 102-103. Sulla questione cfr. M. GAS-AIXENDRI, *El error determinante sobre la dignidad sacramental del matrimonio y su relevancia jurídica: algunas reflexiones acerca de la jurisprudencia reciente*, «*Ius Canonicum*» 43 (2003), pp. 185-221.

re fedele, irrevocabile e fecondo che, anche se in un modo non pienamente consapevole, implica realmente «un atteggiamento di profonda obbedienza alla volontà di Dio, che non può darsi senza la sua grazia».⁴³

3. 4. *La valenza pastorale degli accertamenti amministrativi*

Verso la fine della terza fase di preparazione, quella catecumenale, gli *Itinerari* menzionano una tappa di «preparazione immediata», che si svolge negli ultimi mesi e settimane che precedono le nozze.⁴⁴ È l'occasione per aiutare i futuri coniugi a concludere il discernimento portato a termine nella tappa precedente dove sono «invitati a discernere con realismo e sincerità – ciascuno per proprio conto e insieme – se il cammino matrimoniale corrisponde a quello che desiderano e al quale il Signore li chiama».⁴⁵ In questo modo possono valutare la libertà con cui si dispongono a celebrare il matrimonio, libertà che riguarda sia lo stato libero per contrarre le nozze sia la sincerità della scelta che stanno per completare.

Per questo motivo, nel «richiamare i contenuti principali del cammino di preparazione fin qui percorso» «si insisterà sulle indispensabili condizioni di libertà (nella coppia e della coppia) e di piena consapevolezza riguardo agli impegni che si assumono con la scelta che si sta per compiere, legati alle caratteristiche essenziali del matrimonio (indissolubilità, unità, fedeltà, fecondità) e che saranno l'oggetto specifico dei colloqui canonicamente previsti con il parroco».⁴⁶

Questi colloqui e i diversi adempimenti previsti dal diritto – pubblicazioni, raccolta di documenti, attestazione dello stato libero, eventuali licenze per la celebrazione – sono dei preziosi strumenti pastorali, non formaliste esigenze burocratiche.⁴⁷ Così si esprimeva Benedetto XVI:

Tra i mezzi per accertare che il progetto dei nubendi sia realmente coniugale spicca l'esame prematrimoniale. Tale esame ha uno scopo principalmente giuridico: accertare che nulla si opponga alla valida e lecita celebrazione delle nozze. Giuridico non vuol dire però formalistico, come se fosse un passaggio burocratico consistente nel compilare un modulo sulla base di domande rituali. Si tratta invece di un'occa-

⁴³ SAN GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, n. 68. Cfr. M. Á. ORTIZ, *Fede e consenso matrimoniale*, cit.

⁴⁴ Cfr. SAN GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, n. 66 riportato in DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA, *Itinerari*, cit., nota 58.

⁴⁵ *Itinerari*, cit., n. 55. Si vedano le considerazioni di C. PEÑA, *Interpelaciones sinodales al derecho matrimonial*, cit., che acutamente mette in relazione il discernimento realizzato in questo momento con la discrezione di giudizio richiesta per dare il consenso.

⁴⁶ DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA, *Itinerari*, cit., n. 55.

⁴⁷ Cfr. P. BIANCHI, *L'esame dei fidanzati: disciplina e problemi*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 15 (2002), pp. 354-394; L. GHISONI, *La prevenzione della nullità del matrimonio nella preparazione immediata alle nozze*, cit.

sione pastorale unica – da valorizzare con tutta la serietà e l'attenzione che richiede – nella quale, attraverso un dialogo pieno di rispetto e di cordialità, il pastore cerca di aiutare la persona a porsi seriamente dinanzi alla verità su se stessa e sulla propria vocazione umana e cristiana al matrimonio. In questo senso il dialogo, sempre condotto separatamente con ciascuno dei due fidanzati – senza sminuire la convenienza di altri colloqui con la coppia – richiede un clima di piena sincerità, nel quale si dovrebbe far leva sul fatto che gli stessi contraenti sono i primi interessati e i primi obbligati in coscienza a celebrare un matrimonio valido.⁴⁸

In questo modo, oltre a garantire la certezza e l'ordine dell'attività giuridica, soprattutto si offre ai fidanzati la possibilità di esprimere con libertà – sia insieme che singolarmente – quali siano le disposizioni con cui si apprestano al matrimonio, il grado di serietà rispetto agli impegni e la consapevolezza delle responsabilità che si assumono. Certamente, il diritto al matrimonio, lo *ius connubii*, ha un contenuto indisponibile. Come accennavamo precedentemente, non è il diritto a porre una cerimonia ma il diritto a realizzare la vocazione al dono di sé. Non si tratta di una pretesa che va assecondata a tutti i costi mediante un mero riconoscimento formale, indipendentemente dal contenuto effettivo della volontà degli sposi. Nessuno può rivendicare il diritto a una cerimonia nuziale, perché lo *ius connubii* corrisponde al diritto di celebrare un autentico matrimonio.

L'accertamento della verità del consenso – oggetto della preparazione – deve fare i conti con l'inclinazione naturale al matrimonio, per cui l'interpretazione di tutte le norme che implicino una limitazione dello *ius connubii* (diritto fondamentale del fedele) si deve fare sempre in modo stretto. Di conseguenza si presume valido il matrimonio fino a prova contraria, fino a quando non risulti «evidente che non sussistono le premesse per il suo esercizio, se mancasse, cioè, palesemente la capacità richiesta per sposarsi, oppure la volontà si ponesse un obiettivo che è in contrasto con la realtà naturale del matrimonio»⁴⁹.

In una parola, la preparazione (e specificamente i corsi di preparazione) non serve a fornire «informazioni» ma a realizzare la portata dell'atto che si compie: la trasformazione della persona, da innamorato in coniuge. La riprova dell'utilità di questi accertamenti sta nell'eventuale pausa che a volte i fidanzati decidono di prendersi quando non si ritengono pronti per il matrimonio, o addirittura il consiglio del sacerdote di evitare o rinviare le nozze, così come affermava Giovanni Paolo II nel caso di quei fidanzati le cui disposizioni fanno presumere la nullità del matrimonio: «Quando, al contrario, nonostante ogni tentativo fatto, i nubendi mostrano di rifiutare in modo esplicito e formale ciò che la Chiesa intende compiere quando si

⁴⁸ BENEDETTO XVI, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 22 gennaio 2011.

⁴⁹ *Ibidem*.

celebra il matrimonio dei battezzati, il pastore d'anime non può ammetterli alla celebrazione. Anche se a malincuore, egli ha il dovere di prendere atto della situazione e di far comprendere agli interessati che, stando così le cose, non è la Chiesa ma sono essi stessi ad impedire quella celebrazione che pure domandano». ⁵⁰

3. 5. La «preparazione permanente» e l'accompagnamento delle famiglie

L'ultima fase della preparazione riguarda l'accompagnamento nei primi anni di vita matrimoniale. La «pastorale del vincolo» tiene conto della particolare relazione che lega le coppie e le famiglie alla Chiesa di cui fanno parte. Infatti, i fedeli (e le famiglie) hanno diritto ai mezzi di salvezza, e i pastori hanno il dovere di fornire abbondantemente tali mezzi, ⁵¹ tra cui un accompagnamento pastorale che, soprattutto in situazioni di crisi, costituisce «un dovere anche giuridico della comunità ecclesiale, cui corrisponde il diritto dei coniugi che si trovano in quel tipo di difficoltà a ricevere dalla collettività ecclesiale ogni aiuto possibile». ⁵² I fedeli hanno il diritto di essere accompagnati, e la Chiesa – attraverso i pastori, ma non solo – ha il dovere di fornire l'aiuto di cui la famiglia ha bisogno.

Questo accompagnamento fornisce ai fedeli – nelle diverse fasi della vita della famiglia – gli aiuti spirituali opportuni. Questo accompagnamento si concretizza in ciò che Francesco ha chiamato la «preparazione permanente» che la Chiesa offre alle famiglie. Il Pontefice usò l'espressione nel Discorso alla Rota del 2019: «Occorre una triplice preparazione al matrimonio: remota, prossima e permanente. Quest'ultima è bene che comprenda in modo serio e strutturale le diverse tappe della vita coniugale, mediante una formazione accurata, volta ad accrescere negli sposi la consapevolezza dei valori e degli impegni propri della loro vocazione». ⁵³

Questa preparazione *permanente* è vera preparazione nella misura in cui il matrimonio e la famiglia si stanno sempre celebrando e costruendo. Nel menzionato Discorso alla Rota del 2019, Francesco segnalò chi sono i soggetti di questa preparazione, i pastori, le comunità e le altre famiglie:

I soggetti principali di questa formazione matrimoniale, in virtù del loro ufficio e ministero, sono i pastori; tuttavia, è quanto mai opportuno, anzi, necessario coinvolgere le comunità ecclesiali nelle loro diverse componenti, che sono corrispondenti di questa pastorale sotto la guida del Vescovo diocesano e del parroco. L'obbligo è quindi *in solidum*, con responsabilità primaria dei pastori e la partecipazione attiva della comunità nel promuovere il matrimonio e accompagnare le famiglie con il sostegno spirituale e formativo.

⁵⁰ SAN GIOVANNI PAOLO II, Es. ap. *Familiaris consortio*, n. 68.

⁵¹ Cfr. Can. 213.

⁵² P. BIANCHI, *L'accompagnamento della famiglia, soprattutto in situazioni di crisi*, cit., 68.

⁵³ FRANCESCO, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 29 gennaio 2019.

È un dovere del pastore accompagnare le famiglie, in particolare nei primi anni di vita coniugale, dove dovranno far fronte a numerose sfide. Ma non è solo responsabilità del pastore. Nel menzionato discorso alla Rota, Francesco fa riferimento al ruolo delle altre famiglie – prendendo spunto dell'esempio di Aquila e Priscilla, collaboratori di san Paolo – che svolgono un ruolo attivo nella missione della Chiesa attraverso questa pastorale familiare.

Anche in *Amoris laetitia* il Papa si era soffermato sul ruolo attivo delle famiglie nella pastorale familiare: «La famiglia si costituisce così come soggetto dell'azione pastorale attraverso l'annuncio esplicito del Vangelo e l'eredità di molteplici forme di testimonianza: la solidarietà verso i poveri, l'apertura alla diversità delle persone, la custodia del creato, la solidarietà morale e materiale verso le altre famiglie soprattutto verso le più bisognose, l'impegno per la promozione del bene comune anche mediante la trasformazione delle strutture sociali ingiuste, a partire dal territorio nel quale essa vive, praticando le opere di misericordia corporale e spirituale». ⁵⁴

Come abbiamo accennato, l'accompagnamento va offerto e adattato alle singole tappe della vita della famiglia. In particolare, com'è ovvio, nelle situazioni di crisi, che prima o poi si presentano e che non devono per forza essere sinonimi di fallimento. ⁵⁵ In questo senso mi soffermerò brevemente su due espressioni della sollecitudine della Chiesa nei momenti di crisi che richiedono di uno specifico accompagnamento: l'accoglienza delle famiglie ferite e il ricorso alla dichiarazione di nullità.

4. UN NUOVO SGUARDO ALLE FERITE MATRIMONIALI

Finiti i lavori sinodali e pubblicata l'esortazione postsinodale *Amoris laetitia*, la dottrina si è precipitata a riflettere sulle novità apportate dal documento. ⁵⁶ In realtà, nella stessa esortazione si trova un'affermazione di estremo interesse:

Se si tiene conto dell'innumerevole varietà di situazioni concrete [...], è comprensibile che non ci si dovesse aspettare dal Sinodo o da questa Esortazione una nuova

⁵⁴ FRANCESCO, Es. ap. *Amoris laetitia*, n. 290 con riferimento a *Relatio finalis* 2015, n. 93.

⁵⁵ «L'accompagnamento non è una necessità solo per i tempi di crisi. Deve essere considerato come un aiuto che agisce in modo preventivo nelle situazioni di conflitto. Nonostante tutto, ci saranno momenti in cui le difficoltà si accentuano, quando una famiglia sta attraversando circostanze particolarmente difficili. Accompagnare in questo contesto richiede partire dalla premessa che una crisi non è necessariamente un fallimento irreparabile. Le crisi sono sempre una minaccia, ma anche una sfida e un'opportunità per rinnovarsi e scoprire nuove sfaccettature nelle persone e nelle relazioni» (M. GAS-AIXENDRI, *Diagnosi e sfide della famiglia oggi*, cit.).

⁵⁶ Cfr. per tutti *Diritto canonico e «Amoris laetitia»*, a cura di Associazione Canonistica Italiana, Città del Vaticano, LEV, 2019.

normativa generale di tipo canonico, applicabile a tutti i casi. È possibile soltanto un nuovo incoraggiamento ad un responsabile discernimento personale e pastorale dei casi particolari, che dovrebbe riconoscere che, poiché «il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi», le conseguenze o gli effetti di una norma non necessariamente devono essere sempre gli stessi.⁵⁷

Da questo testo si evince una conclusione negativa (il Papa non ha voluto proporre un cambiamento nella normativa generale) e una positiva: il discernimento personale e pastorale è in un certo senso la chiave di lettura e di applicazione dell'intera esortazione e della pastorale matrimoniale.⁵⁸

4. 1. *Misericordia e giustizia per accompagnare, discernere e integrare la fragilità*

Il Papa propone un «discernimento pastorale e personale» su tutte le situazioni matrimoniali, in particolare quelle ferite: chiede di tenere uno sguardo vicino, che aiuti i fedeli a vivere d'accordo con le esigenze del Vangelo della famiglia. Nell'esortazione – sulla scia di quanto segnalato in *Familiaris consortio* –, Francesco invita a distinguere le diverse situazioni oggettive e le diverse responsabilità morali in cui si trovano i fedeli.⁵⁹ La diversità di situazioni implica una diversa valutazione morale, anche in funzione del comportamento tenuto dopo la crisi dell'unione: «I divorziati risposati dovrebbero chiedersi come si sono comportati verso i loro figli quando l'unione coniugale è entrata in crisi; se ci sono stati tentativi di riconciliazione; come è la situazione del partner abbandonato; quali conseguenze ha la nuova relazione sul resto della famiglia e la comunità dei fedeli; quale esempio essa offre ai giovani che si devono preparare al matrimonio».⁶⁰

Le situazioni sono molto varie e così anche gli itinerari dei fedeli; ma in un certo senso la meta è comune a tutti: la «misura alta» della santità, come ha sottolineato san Giovanni Paolo II nella sua lettera *Novo Millennio Ineun-*

⁵⁷ AL 300 con riferimento a *Relatio finalis* 2015, n. 51.

⁵⁸ Questa è la prospettiva adoperata da P. BIANCHI, «*Amoris laetitia*» e *normativa canonica. Il rilievo canonico di un'esortazione pastorale*, «La Rivista del clero italiano» (2018-11), pp. 776-795.

⁵⁹ Per esempio, il Papa segnala i casi dei coniugi separati o abbandonati e i divorziati che non hanno intrapreso una nuova unione civile (AL 241-242); i coniugi che si trovano in una situazione di crisi o di difficoltà (AL 244); i matrimoni misti o celebrati con disparità di culto (AL 247-248); le famiglie monoparentali (AL 252).

⁶⁰ FRANCESCO, Es. Ap. *Amoris aetitia*, n. 300. Così in *Familiaris consortio*: «Sappiano i pastori che, per amore della verità, sono obbligati a ben discernere le situazioni. C'è infatti differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente e quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido. Ci sono infine coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell'educazione dei figli e talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, irrimediabilmente distrutto, non era mai stato valido» (ivi, n. 84).

te: «È ora di riproporre a tutti con convinzione questa “misura alta” della vita cristiana ordinaria: tutta la vita della comunità ecclesiale e delle famiglie cristiane deve portare in questa direzione. È però anche evidente che i percorsi della santità sono personali, ed esigono una vera e propria *pedagogia della santità*, che sia capace di adattarsi ai ritmi delle singole persone». ⁶¹ Naturalmente, l’adattamento ai ritmi della singola persona deve tenere conto delle circostanze particolari di ciascuno. Il cammino dei divorziati e risposati parte dalla situazione di antinomia tra la loro condizione e le esigenze della comunione coniugale, eucaristica ed ecclesiale, ma deve tendere, come per gli altri fedeli, alla pienezza della partecipazione alla vita della Chiesa e alla meta della santità. ⁶²

La fragilità di cui parla *Amoris laetitia* si riconosce senz’altro nelle situazioni «ferite» ma bisogna tener presente anche la fragilità di tutti i fedeli e di tutte le famiglie: tutte sono fragili perché tutte sono esposte a rischi di frattura, come il vaso prezioso che non si è ancora frantumato ma è certamente fragile e a rischio. La fragilità di fatto (le relazioni ferite) va ovviamente curata, ma senza trasformarla in normalità di diritto, altrimenti si metterebbero a rischio tutte le relazioni virtualmente fragili.

Accompagnare i fedeli è allo stesso tempo misericordioso e giusto. Infatti, le esigenze della giustizia e della misericordia non sono opposte, ma si richiamano a vicenda. ⁶³ La misericordia come virtù non è solo l’immedesimazione nel dolore altrui, ma la disponibilità a porvi rimedio. La compassione che si prova di fronte al fedele divorziato e risposato civilmente si riferisce sia al suo dolore per essere escluso dai sacramenti che desidera – ed è bene che li desideri fortemente – sia, soprattutto, alla situazione disordinata (ingiusta) in cui si trova.

Accompagnare con attenzione e cura vuol dire, in primo luogo, conoscere in profondità sia la situazione oggettiva che le condizioni soggettive dei fedeli. Vale a dire, bisogna considerare non solo fino a che punto il loro amore

⁶¹ SAN GIOVANNI PAOLO II, Lett. Ap. *Novo millennio ineunte*, 6 gennaio 2001, n. 31.

⁶² Questo era il *leit motiv* delle nostre riflessioni in M. Á. ORTIZ, *La pastorale dei fedeli divorziati risposati civilmente e la loro chiamata alla santità*, in *Misericordia e diritto nel matrimonio*, a cura di C. J. Errázuriz M., M. Á. Ortiz, cit., pp. 99-129.

⁶³ Riprendo qui quanto ho esposto in M. Á. ORTIZ, *La misericordia è la pienezza della giustizia*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, Città del Vaticano, LEV, 2017, pp. 295-312; IDEM, *Misericordia e giustizia nel matrimonio. Il cap. VIII di Amoris laetitia*, in *Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi, M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2020, pp. 525-550. Prendiamo spunto da un testo di san Tommaso su cui riflette Francesco: «È vero [...] che la misericordia non esclude la giustizia e la verità, ma anzitutto dobbiamo dire che la misericordia è la pienezza della giustizia e la manifestazione più luminosa della verità di Dio» (FRANCESCO, Es. ap. *Amoris laetitia*, n. 311). L’espressione si trova in *Summa Theologicae*, I, q. 21, a. 3, ad 2: «Ex quo patet quod misericordia non tollit iustitiam, sed est quaedam iustitiae plenitudo».

«è ferito e smarrito», ma anche fino a che punto i fedeli sono consapevoli della portata della ferita, fino a che punto sono in grado di cogliere la loro responsabilità e fino a che punto hanno le disposizioni per riconciliarsi con Dio e con la Chiesa. Non di rado, la difficoltà di volgere il passo verso Dio ubbidisce a una debolezza della volontà, che chiede di essere rafforzata. Per questo motivo, in quelle situazioni, il pastore oltre a «illuminare» la strada deve soprattutto suscitare nei fedeli la fiducia e la speranza di cui hanno bisogno.⁶⁴

Accompagnare significa comprendere, rendersi conto dell'aspetto oggettivo delle situazioni e delle condizioni soggettive delle persone, per poterle aiutare ed essere in grado di *discernere* i passi da fare per la totale *integrazione*.⁶⁵ Il fedele va aiutato a cercare in primo luogo, una presa di coscienza della propria situazione davanti a Dio; poi, un giudizio corretto su ciò che ostacola la piena partecipazione alla vita della Chiesa; infine, i passi che possono favorire e far crescere tale piena partecipazione.⁶⁶ L'accompagnamento cercherà di suscitare nei fedeli le disposizioni e il desiderio di assecondare la volontà di Dio, più che di ricevere una sorta di «certificazione» di regolarità da parte degli altri fedeli. I fedeli vanno aiutati soprattutto ad essere sinceri con se stessi per individuare i passi da fare e per *voler vedere* ciò che il Signore si aspetta da loro.

In definitiva, più che una nuova normativa Francesco cerca piuttosto di aiutare i fedeli a scoprire e a fare i passi necessari per raggiungere la pienezza della vita cristiana. *Amoris laetitia* non offre una speculazione puramente teorica – una soluzione «a tavolino» –, bensì una contemplazione dal punto

⁶⁴ Francesco propone a questo proposito un testo della *Relatio finalis* del Sinodo del 2014 in cui si afferma: «tutte queste situazioni vanno affrontate in maniera costruttiva, cercando di trasformarle in opportunità di cammino verso la pienezza del matrimonio e della famiglia alla luce del Vangelo. Si tratta di accoglierle e accompagnarle con pazienza e delicatezza» (FRANCESCO, Es. ap. *Amoris laetitia*, n. 294).

⁶⁵ «Si tratta di un itinerario di accompagnamento e di discernimento che “orienta questi fedeli alla presa di coscienza della loro situazione davanti a Dio. Il colloquio col sacerdote, in foro interno, concorre alla formazione di un giudizio corretto su ciò che ostacola la possibilità di una più piena partecipazione alla vita della Chiesa e sui passi che possono favorirla e farla crescere”» (FRANCESCO, Es. ap. *Amoris laetitia*, n. 300 con citazione di *Relatio* 2015, n. 86). Sulla questione, tra l'abbondante bibliografia, cfr. i diversi contributi raccolti nel volume *Misericordia e Diritto nel matrimonio*, a cura di C. J. Errázuriz M., M. Á. Ortiz, cit.; J. OTADUY, «*Dulcor misericordiae*». *Justicia y misericordia en el ejercicio de la autoridad canónica*. 1. Historia, «*Ius Canonicum*» 56 (2016), pp. 585-619; C. J. ERRÁZURIZ M., *La problematica giuridico-canonica sul matrimonio e sulla famiglia nell'orizzonte della giustizia e della misericordia. Aspetti fondamentali*, «*Ius Ecclesiae*» 29 (2017), pp. 553-573. Cfr. anche F. CATOZZELLA, *L'integrazione nella comunità cristiana dei fedeli in situazione matrimoniale irregolare*, in *Diritto canonico e «Amoris laetitia»*, a cura di Associazione Canonistica Italiana, cit., pp. 131-157.

⁶⁶ Cfr. P. PAVANELLO, *Accompagnare, discernere, integrare la fragilità nelle famiglie*, in *Accompagnare, discernere, integrare: profili e prospettive giuridico-ecclesiali*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano, Glossa, 2019 («Quaderni della Mendola», 27), pp. 139-140.

di vista delle condizioni e le circostanze delle persone. Non intendo affrontare qui le questioni morali implicate né tantomeno segnalare un criterio per l'ammissione ai sacramenti dei divorziati risposati, che Francesco ha voluto affidare alla decisione della retta coscienza dei fedeli. *Amoris laetitia* non propone una nuova morale né porta a prescindere dai principi e dalle norme morali in vigore. Invita invece ad aiutare a realizzare un giudizio equo di coscienza da parte del fedele, alla luce della situazione oggettiva e il grado di colpa attribuibile ai soggetti, in un itinerario che richiede una disposizione di apertura e di esame della coscienza (di formazione, affinché il giudizio della coscienza sia retto), nonché la determinazione dei mezzi che il fedele può porre nel suo caso concreto per assecondare la volontà di Dio. Senza formalismi, i fedeli saranno invitati a chiedersi se sono in grado di seguire la soluzione prospettata in *Familiaris consortio*.⁶⁷

Il sacerdote che accompagna e aiuta a discernere i passi che il fedele è in grado di fare con l'aiuto della grazia, cercherà di suscitare nella sua anima il proposito di vivere d'accordo con la soluzione proposta dal magistero: mantenere la convivenza se ci sono dei seri motivi per farlo, evitando gli atti propri degli sposi e l'eventuale scandalo della comunità. Ritengo che non li si possa esimere da questa meta anche se, per ora, questa sembri difficilmente raggiungibile. Il sacerdote incoraggerà il fedele in difficoltà almeno ad avere «desideri di avere desideri», cercando per questo l'aiuto e la forza dello Spirito Santo.

4. 2. *Il discernimento riguardo la nullità del matrimonio; i principi della riforma del processo matrimoniale e il carattere dichiarativo della decisione*

Tra le aspettative presenti nell'assemblea straordinaria del Sinodo dei vescovi c'era una riforma del processo di nullità del matrimonio che perseguisse, soprattutto, una maggiore celerità: «Un grande numero dei Padri ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità. Tra le proposte sono stati indicati: il superamento della necessità della doppia sentenza conforme; la possibilità di determinare una via amministrativa sotto la re-

⁶⁷ «La riconciliazione nel sacramento della penitenza – che aprirebbe la strada al sacramento eucaristico – può essere accordata solo a quelli che, pentiti di aver violato il segno dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio. Ciò comporta, in concreto, che quando l'uomo e la donna, per seri motivi – quali, ad esempio, l'educazione dei figli – non possano soddisfare l'obbligo della separazione, “assumono l'impegno di vivere in piena continenza, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi”» (SAN GIOVANNI PAOLO II, *Familiaris consortio*, n. 84, con riferimento in IDEM, *Omelia per la chiusura del VI Sinodo dei Vescovi*, 25 Ottobre 1980).

sponsabilità del vescovo diocesano; un processo sommario da avviare nei casi di nullità notoria». ⁶⁸ Com'è noto, il suggerimento fu seguito in gran parte con la promulgazione di *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et Misericors Iesus*. ⁶⁹

Mi soffermerò brevemente su questo strumento – il processo dichiarativo di nullità –, che si inserisce nella pastorale familiare intesa come accompagnamento delle persone per scoprire la verità della propria condizione personale. Alla base della riforma c'è il convincimento del carattere pastorale del processo, come ha ricordato il Papa recentemente: «gli operatori dei tribunali non possono mai dimenticare che stanno trattando questioni che hanno una forte rilevanza pastorale, per cui le esigenze di verità, accessibilità e prudente celerità devono sempre guidare il loro lavoro; e non va trascurato, altresì, il dovere di fare il possibile per la riconciliazione tra le parti o la convalidazione della loro unione». ⁷⁰

Ritengo che la questione fondamentale, per ciò che riguarda la riforma del processo, più che l'auspicata celerità, sia il carattere dichiarativo della decisione e lo scopo del processo come strumento per conoscere la verità su un matrimonio. La dichiarazione di nullità è spesso vista come la risposta canonica al problema delle situazioni irregolari: il modo per permettere a tali persone l'accesso ai sacramenti.

Certamente, i processi possono aiutare a risolvere situazioni irregolari e a facilitare l'accesso dei fedeli ai sacramenti. Ma questo non è il loro scopo principale. Lo scopo del processo è la pronuncia autorevole sulla condizione personale dei fedeli che portano davanti al tribunale dei dubbi sulla validità del loro matrimonio. Se questo viene dimenticato, c'è il rischio di snaturare il processo. In un certo senso, tutti gli interventi magisteriali sull'argomento sono variazioni sullo stesso tema: la considerazione del potere giudiziario al servizio della verità della persona.

La dichiarazione di nullità cerca non tanto – almeno non direttamente – di agevolare l'accesso ai sacramenti ma piuttosto di aiutare i fedeli a raggiun-

⁶⁸ *Relatio Synodi*, n. 48. Cfr. anche FRANCESCO, *Es. Ap. Amoris laetitia*, n. 244

⁶⁹ Cfr. FRANCESCO, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Mitis iudex Dominus Iesus quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur*, 15 agosto 2015, «AAS» 107 (2015), pp. 958-970; IDEM, *Litterae Apostolicae Mitis et Misericors Iesus quibus canones Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium de Causis ad Matrimonii nullitatem declarandam reformantur*, «AAS» 107 (2015), pp. 946-957. Rinvio alle considerazioni di J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. «Mitis Iudex», «Ius Ecclesiae»* 28 (2016), pp.16-37; IDEM, *Circa i criteri del m.p. «Mitis Iudex» e il suo inserimento nel sistema delle fonti*, in *Ius et matrimonium II*, a cura di H. Franceschi, M. A. Ortiz, cit., pp. 25-63.

⁷⁰ FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti al corso di formazione giuridico-pastorale promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 18 febbraio 2023. Sull'opportunità (e il dovere) di cercare di convalidare il matrimonio cfr. M. Á. ORTIZ, *La famiglia come soggetto di diritti e doveri nella Chiesa*, cit., pp. 95-104 e altri riferimenti bibliografici lì segnalati.

gere il fine ultimo dell'ordinamento, la *salus animarum*. «Questo scopo si raggiunge con un accompagnamento pastorale, con il discernimento delle coscienze e con l'opera dei nostri tribunali. Tale opera deve svolgersi nella sapienza e nella ricerca della verità: solo così la dichiarazione di nullità produce una liberazione delle coscienze». ⁷¹

Mettendo in luce la realtà – matrimoniale o no – sottoposta al vaglio del tribunale, certamente si facilita la pace delle coscienze dei fedeli. Viceversa, una visione «strumentalizzatrice», pur con il lodevole proposito di facilitare l'accesso ai sacramenti, corre il rischio di snaturare il processo. E potrebbe portare a dichiarare una nullità non sufficientemente provata, mossi da un atteggiamento «pseudopastorale» ⁷² o dalla presunzione che ordinariamente i matrimoni falliti sono nulli. Come ha ricordato recentemente il pontefice, bisogna aiutare i fedeli a cogliere la vera portata del processo, non come il mezzo per ottenere ad ogni costo la nullità ma come l'aiuto per discernere sulla propria condizione: «Nel prospettare la possibile nullità è necessario far riflettere i fedeli sui motivi che li muovono a chiedere la dichiarazione di nullità del consenso matrimoniale, favorendo così un atteggiamento di accoglienza della sentenza definitiva, anche qualora essa non corrisponda alla propria convinzione. Solo in questo modo i processi di nullità sono espressione di un effettivo accompagnamento pastorale dei fedeli nelle loro crisi matrimoniali, il che significa mettersi in ascolto dello Spirito Santo che parla nella storia concreta delle persone». ⁷³

La difficoltà di raggiungere la certezza della nullità del matrimonio – trattandosi in larga misura di una valutazione di fatti accaduti diversi anni prima – ha richiesto da parte del legislatore delle garanzie che in realtà erano espressioni del *favor matrimonii*. Queste garanzie – la collegialità del tribunale, il grado «qualificato» di certezza richiesto, la necessità di una doppia sentenza conforme, l'assenza di *res iudicata* materiale e la possibilità di una

⁷¹ FRANCESCO, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 29 gennaio 2018.

⁷² «Il giudice pertanto deve sempre guardarsi dal rischio di una malintesa compassione che scadrebbe in sentimentalismo, solo apparentemente pastorale» (SAN GIOVANNI PAOLO II, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 18 gennaio 1990). Da parte sua, Benedetto XVI denunciava i «richiami pseudopastorali che situano le questioni su un piano meramente orizzontale, in cui ciò che conta è soddisfare le richieste soggettive per giungere ad ogni costo alla dichiarazione di nullità, al fine di poter superare, tra l'altro, gli ostacoli alla ricezione dei sacramenti della Penitenza e dell'Eucaristia. Il bene altissimo della riammissione alla Comunione eucaristica dopo la riconciliazione sacramentale, esige invece di considerare l'autentico bene delle persone, inscindibile dalla verità della loro situazione canonica. Sarebbe un bene fittizio, e una grave mancanza di giustizia e di amore, spianare loro comunque la strada verso la ricezione dei sacramenti, con il pericolo di farli vivere in contrasto oggettivo con la verità della propria condizione personale» (BENEDETTO XVI, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 29 gennaio 2010).

⁷³ FRANCESCO, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 27 gennaio 2022.

successiva revisione della sentenza, il necessario intervento del difensore del vincolo – non appartengono allo stesso modo all'essenza del processo.⁷⁴ Per questo motivo la riforma di Francesco, volendo semplificare e agevolare la procedura, ha rivisto quelle garanzie che potevano intralciare l'esercizio della giustizia, a dimostrazione della massima classica *Summum ius summa iniuria*.⁷⁵ Se per poter avere la certezza sulla validità del matrimonio bisogna aspettare molti anni, sembra evidente che il processo non aiuterà né l'esercizio dei diritti e né a dare la pace alle coscienze.

Infatti, la necessità di alleggerire i processi e di avvicinarli ai fedeli era stata percepita dalla dottrina come un'esigenza ecclesiale che doveva guidare l'auspicata riforma del sistema processuale.⁷⁶ E così è stato. Il legislatore ha dovuto discernere se tutti gli elementi che compongono il processo – e in particolare le garanzie sopra menzionate – fossero ugualmente rilevanti e quali, eventualmente, potessero essere riformulati per raggiungere l'obiettivo di un processo equo e celere.

Il Legislatore si è posto la questione: si può raggiungere la certezza morale senza alcune delle garanzie presenti nel processo? Tutti i casi di nullità sottoposti ai tribunali hanno lo stesso grado di difficoltà e richiedono gli stessi accorgimenti per raggiungere la certezza richiesta? Si deve tener presente che tutte le soluzioni adoperate da Francesco poggiano su un principio non disponibile, forse l'unico del sistema processuale matrimoniale della Chiesa: il carattere dichiarativo del processo e – di conseguenza – la necessità di raggiungere una certezza «qualificata», cioè che escluda il dubbio ragionevole sulla validità del matrimonio il cui esame si sottopone al giudice.⁷⁷

⁷⁴ Tra l'abbondante bibliografia rinvio a J. LLOBELL, *Los procesos matrimoniales en la Iglesia*, in particolare il cap. II, Madrid, Rialp, 2014; M. Á. ORTIZ, *Los retos del proceso de nulidad del matrimonio, un instrumento pastoral al servicio de la verdad*, in *Nuevos desafíos del derecho canónico a cien años de la primera codificación*, a cura di M. Gas-Aixendri, Barcelona, Tirant lo Blanc, 2018, pp. 223-255; IDEM, *Natura ecclesiale e riflessi civili del processo di nullità del matrimonio*, in *Diritto canonico e «Amoris laetitia»*, a cura di Associazione Canonistica Italiana, cit., pp. 89-130. Anche i contributi che si trovano in *Ius et matrimonium II*, a cura di H. Franceschi, M. A. Ortiz, cit. e in *Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali*, Città del Vaticano, LEV, 2018.

⁷⁵ CICERO, *De Officiis*, I, 10.

⁷⁶ Cfr. J. LLOBELL, *Suggerimenti per attuare le possibilità offerte dalla vigente normativa per rendere più celeri le cause di nullità del matrimonio*, in *La ricerca della verità sul matrimonio e il diritto a un processo giusto e celere. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi, M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2012, pp. 387-389; IDEM, *La pastoraltà del complesso processo canonico matrimoniale: suggerimenti per renderlo più facile e tempestivo*, in *Misericordia e diritto nel matrimonio*, cit., pp. 131-164; C. PEÑA, *Derecho a una justicia eclesial rápida: sugerencias de iure condendo para agilizar los procesos canónicos de nulidad matrimonial*, «Revista española de derecho canónico» 67 (2010), pp. 741-771.

⁷⁷ L'art. 12 delle norme procedurali applicative del *Mitis Iudex* definisce così la certezza morale: «Per conseguire la certezza morale necessaria per legge, non è sufficiente una prevalente importanza delle prove e degli indizi, ma occorre che resti del tutto escluso qualsiasi

Il compito di discernimento svolto dal giudice parte necessariamente da ciò che almeno uno dei coniugi chiede e afferma. La parte attrice deve fornire le prove necessarie perché la presunzione di validità sia superata e perché il giudice risponda affermativamente alla sua richiesta. Su questo punto, la riforma di Francesco ha espresso in modo apparentemente rivoluzionario il criterio col quale valutare le dichiarazioni delle parti nel processo. La questione ci porterebbe molto lontano ma vorrei fare un breve cenno alla nuova prospettiva offerta da *Mitis Iudex*.⁷⁸ Ad una prima lettura, sembrerebbe che *Mitis Iudex* segnali – come criterio di valutazione delle dichiarazioni delle parti – proprio il contrario di quanto stabiliva il diritto precedente. Mentre la redazione del Codice del 1983 e *Dignitas connubii* sancivano che le dichiarazioni delle parti *non possono* fare prova piena *a meno che* siano confortate *omnino* da altri elementi probatori, *Mitis Iudex* afferma che le dichiarazioni *possono* avere tale forza *a meno che* non siano smentite.⁷⁹

Alcuni autori hanno interpretato il cambiamento come un capovolgimento dell'impianto probatorio, quasi a temere un rovesciamento dello stesso *favor matrimonii* introducendo una presunzione di nullità del matrimonio sottoposto a giudizio. È vero che non è la stessa cosa dover cercare conferme e limitarsi ad attestare l'assenza di elementi che le confutino. Ed è anche vero che esiste il rischio di collusione o connivenza tra le parti, nonché di una sorta di «autocertificazione» della nullità che non va certamente sottovalutata.⁸⁰

dubbio prudente positivo di errore, in diritto e in fatto, ancorché non sia esclusa la mera possibilità del contrario». Sull'argomento cfr. il nostro *Le dichiarazioni delle parti e la prova testimoniale*, in *Quaestiones selectae de re matrimoniali ac processuali*, cit., pp. 162-172 e i riferimenti lì contenuti.

⁷⁸ Riprendo qui sostanzialmente quanto ho esposto in *Le dichiarazioni delle parti e la prova testimoniale*, cit. e precedentemente in *Le dichiarazioni delle parti e la prudente valutazione della loro forza probatoria*, in H. FRANCESCHI, M. Á. ORTIZ, *Ius et matrimonium II*, cit., pp. 219-279. Si veda anche A. NERI, *Le dichiarazioni delle parti nell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale*, in H. FRANCESCHI, M. Á. ORTIZ, *Ius et matrimonium IV*, cit., pp. 257-288.

⁷⁹ Can. 1679 CIC 83 e art. 180 DC: [alla] confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti che non siano confessioni [...] non si può attribuire [...] forza di prova piena se non si aggiungano altri elementi [di prova] ad avvalorarle in modo definitivo. A meno che non si abbia da altra fonte pienezza di prove [tranne il caso in cui la prova piena sia stata raggiunta altrimenti], il giudice, per valutare a norma del can. 1536 le deposizioni delle parti, si serva, se è possibile, di testimoni sulla credibilità delle parti stesse, oltre ad altri indizi ed amminicoli.

Mitis Iudex (art. 1678 § 1): la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti, sostenute da eventuali testi sulla credibilità delle stesse, possono avere valore di prova piena, da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino.

⁸⁰ Cfr. G. BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte terza)*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechurchiese.it)» 11 (2016), pp. 27-30 e l'abbondante bibliografia raccolta dall'Autrice.

Ma i commenti più equilibrati suggeriscono una lettura prudente, come richiede una visione d'insieme del sistema probatorio, e come richiede in ultima istanza il buonsenso. Il cambiamento di prospettiva di *Mitis Iudex* rispetto al CIC e DC «è meno radicale di quanto potrebbe sembrare poiché entrambi gli impianti normativi, nella pur loro evidente dissomiglianza testuale, richiedono condizioni applicative analoghe. Vale a dire, affinché il giudice possa, nelle cause pubbliche, attribuire forza di prova piena alla confessione giudiziale e alle dichiarazioni delle parti, esse devono essere 'sostenute da eventuali testi di credibilità della stessa' e valutate 'dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli, se non vi siano altri elementi che le confutino' (MI can. 1678 § 1)». ⁸¹

Onestamente, credo che non faccia molta differenza se le dichiarazioni delle parti *non* possono fare prova piena a meno che siano supportate da *alia elementa probatoria*, oppure che *si* possano fare prova piena qualora tali elementi non le smentiscano, provocando nel giudice dubbi positivi di errore. Anzi, la nuova impostazione – la soppressione della «prevenzione»: *non si può attribuire loro forza di prova piena* – dovrebbe servire a presentare in positivo il valore delle dichiarazioni delle parti, in modo realistico: coadiuvano efficacemente, anzi in modo insostituibile, a produrre la prova piena insieme a tutti gli esiti istruttori.

A mio avviso, la nuova formulazione «in positivo» di *Mitis Iudex* non modifica la sostanza, a patto che si rispetti il principio non negoziabile del carattere dichiarativo delle decisioni di nullità. Se la decisione dichiarativa è corrispondente alla verità, e il giudice raggiunge la certezza necessaria con onestà e prudenza (senza dubbi ragionevoli), è secondario l'itinerario attraverso il quale ha raggiunto lo scopo del processo. In ogni caso ritengo che nella nuova normativa – e in tutta la riforma di Francesco – vi è un richiamo alla prudenza dei protagonisti del processo, i vescovi e gli altri giudici in primo luogo.

4. 3. L'accompagnamento dopo la sentenza di nullità

L'accompagnamento delle coppie durante il processo ha come condizione *sine qua non* la chiarezza, evitando di creare illusioni nei fedeli prospettando un sicuro esito positivo che può non essere raggiunto se non si riesce a pro-

⁸¹ J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. «Mitis Iudex», «Ius Ecclesiae»* 28 (2016), p. 29. Cfr. anche A. NERI, *Le dichiarazioni delle parti nell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale*, cit., pp. 286-288; P. TOXÉ, *La réforme des procès en nullité de mariage en Droit canonique latin*, «Nova et vetera» 90 (2015), p. 386; P. MONETA, *La dinamica processuale nel m.p. «Mitis Iudex», «Ius Ecclesiae»* 28 (2016), pp. 52-53.

vare la nullità.⁸² In caso di esito negativo, i coniugi potranno essere invitati a valutare la possibilità di ricorrere alla separazione *manente vincolo* se si può individuare la causa legittima prevista dai cann. 1151-1153, casi in cui il dovere di convivenza dei coniugi viene meno proprio in attenzione al bene della famiglia.⁸³

In ogni caso, a prescindere dall'esito dell'indagine e dalle prospettive di un'eventuale dichiarazione di nullità, la considerazione del processo come una "missione di servizio alle famiglie", nel dovuto accompagnamento verso la pienezza della vita cristiana, porta a evitare di considerare il processo come un punto di contatto isolato tra la famiglia e la Chiesa. Nel discorso alla Rota del 2021, papa Francesco segnalava che "le sentenze del giudice ecclesiastico non possono prescindere dalla memoria, fatta di luci e di ombre, che hanno segnato una vita, non solo dei due coniugi ma anche dei figli. Coniugi e figli costituiscono una comunità di persone, che si identifica sempre e certamente col *bene* della famiglia, anche quando essa si è sgretolata".⁸⁴

In modo particolare quando il matrimonio è stato dichiarato nullo, vanno protetti i rapporti e le relazioni che, pur mancando dell'origine veramente coniugale, meritano un'attenzione pastorale vera e propria. Il bene della famiglia "non può estinguersi *in toto* con la dichiarazione di nullità, perché non si può considerare l'essere famiglia come un bene sospeso, in quanto è frutto del progetto divino, almeno per la prole generata. I coniugi con i figli donati da Dio sono quella nuova realtà che chiamiamo famiglia".⁸⁵

Infatti, occorre prestare attenzione agli obblighi naturali derivanti dalla precedente unione, che sono rilevanti per la concessione della licenza di celebrare il matrimonio, secondo il canone 1071, ma che spesso vengono ignorati nella decisione giudiziaria, che, in ogni caso, non può fare a meno dello stato di vita stabilito di fatto dal matrimonio putativo. Oltre alle questioni relative ai cosiddetti "effetti civili", che sono di competenza dello Stato, la Chiesa non può non prendere in seria considerazione le responsabilità comuni e permanenti di entrambi i coniugi per l'educazione integrale (anche religiosa) dei figli, così come l'impegno di ciascuno di essi a garantirne dignitosamente il sostentamento materiale.⁸⁶

⁸² Rinvio a quanto ho esposto in *La famiglia come soggetto di diritti e doveri nella Chiesa*, cit., pp. 97-98.

⁸³ Cfr. P. G. M. LOBIATI, *La separazione manente vincolo: ratio, natura e causae*, «Monitor Ecclesiasticus» 131 (2016), pp. 425-440; E. ZANETTI, *La Chiesa ammette la separazione fra coniugi?*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 13 (2000), pp. 117-145; P. BIANCHI, *Processi e procedimenti canonici per la separazione personale dei coniugi*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 13 (2000), pp. 146-168.

⁸⁴ FRANCESCO, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 29 gennaio 2021.

⁸⁵ *Ibidem*.

⁸⁶ Cfr. M. J. ARROBA, *Aproximaciones a la subjetividad canónica de la familia*, «Estudios Eclesiásticos» 95 (2020), pp. 731-733.

Sarebbe da augurarsi che la relazione della coppia con la Chiesa non finisca bruscamente dopo l'esito, positivo o negativo che sia, del processo. La richiesta della nullità può evidenziare un vizio invalidante, oppure no, ma in ogni caso mette in evidenza il bisogno di aiuto dei fedeli che interpellano la Chiesa per accompagnarli, nella misura del possibile, una volta decisa la causa. Anche questo fa parte della preparazione permanente di cui sopra.

4. 4. *L'indagine pregiudiziale, al servizio della pastorale familiare*

In questo senso, una manifestazione dell'inserimento del processo nella pastorale matrimoniale e familiare è l'auspicata indagine pregiudiziale, a cui accenna *Amoris laetitia* dopo che era stata stabilita nelle Regole procedurali di *Mitis Iudex*. Francesco invita a curare «la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si consacrino in modo prioritario» al servizio dei tribunali ecclesiastici, e «un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale». ⁸⁷

Si è scritto molto su questa indagine preliminare della quale si parlava anche nelle *Relationes* del 2014 e 2015. ⁸⁸ Si tratta di uno strumento da sviluppare adeguandolo alle diverse situazioni pastorali. In questa sede vorrei accennare proprio all'inserimento di tale strumento nella pastorale matrimoniale e familiare e alla possibilità che l'indagine porti non solo alla richiesta della nullità ma anche alla riconciliazione ed eventuale convalidazione del matrimonio. L'attuale can. 1675 prevede che «il giudice, prima di accettare la causa, deve avere la certezza che il matrimonio sia irreparabilmente fallito,

⁸⁷ FRANCESCO, Es. ap. *Amoris laetitia*, n. 244.

⁸⁸ Cfr. principalmente E. TUPPUTI, *L'indagine pregiudiziale o pastorale alla luce del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Roma, Urbaniana University Press, 2021; IDEM, *L'indagine pregiudiziale o pastorale alla luce del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Tra procedura giuridica e azione pastorale*, «Apulia Theologica» 6 (2020), pp. 275-299; A. ZAMBON, *L'indagine pregiudiziale*, in H. FRANCESCHI, M. Á. ORTIZ, *Ius et matrimonium IV*, cit., pp. 415-427. Anche M. J. ARROBA, *La pastoral judicial y la preparación de la causa en el motu proprio m.p. «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, in *Procesos de nulidad matrimonial tras las reformas del papa Francisco*, a cura di R. Rodríguez Chacón, M. E. Olmos Ortega, Madrid, Dykinson, 2016, pp. 63-82; C. M. FABRIS, *Indagine pregiudiziale o indagine pastorale nel motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Novità normative e profili problematici*, «Ius Ecclesiae» 28 (2016), pp. 479-504; P. A. MORENO, *El servicio de indagación prejudicial: aspectos jurídico-pastorales*, «Ius Canonicum» 56 (2016), pp. 65-85; M. MOSCONI, *La fase previa all'introduzione del libello e la consulenza tecnica*, in H. FRANCESCHI, M. Á. ORTIZ, *Ius et matrimonium II*, cit., pp. 65-96; G. NÚÑEZ, *La fase preliminar del nuevo proceso de nulidad*, «Ius Canonicum» 57 (2017), pp. 9-44; F. REGORDÁN, *La investigación preliminar en las nuevas normas procesales del M. P. Mitis Iudex Dominus Iesus*, «Anuario de Derecho Canónico», suppl. 5 (2016), pp. 39-52; E. A. TOCTO MEZA, *La investigación prejudicial o pastoral: Una propuesta al M. P. «Mitis Iudex»*, Pamplona, Eunsa, 2019.

in modo che sia impossibile ristabilire la convivenza coniugale». Non si trova più nel Codice l'invito cogente del vecchio can. 1676: «Il giudice prima di accettare la causa ed ogniquale volta intraveda una speranza di buon esito, faccia ricorso a mezzi pastorali, per indurre i coniugi, se è possibile, a convalidare eventualmente il matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale». La diversa dicitura a nostro avviso non fa venir meno l'esigenza (senz'altro morale ma anche di giustizia)⁸⁹ di cercare di convalidare l'unione, quando possibile.⁹⁰ Del resto, l'affermazione che il giudice accetterà la causa solo se il matrimonio è irreparabilmente fallito non vuol dire altro che si è cercato di salvare, con esito talmente negativo da ritenerlo irreparabile.

Ovviamente se arriva la crisi, la sollecitudine porterà a offrire i mezzi per aiutare a risolverla. L'esito dell'aiuto offerto, anche attraverso questi centri di ascolto e accompagnamento, non è solo la presentazione della domanda di nullità (come sembrerebbe dedursi dalla *Relatio* 2014).⁹¹ Certamente questo è uno degli esiti possibili ma non l'unico: si può risolvere la crisi e riprendere la convivenza; si può prendere in considerazione la possibilità di chiedere la convalidazione del matrimonio; nel caso non ci fossero gli estremi per chiedere la nullità (o qualora la richiesta abbia una risposta negativa da parte del tribunale), si accompagneranno i fedeli incoraggiandoli a fare la scelta della «continenza» (nel senso di evitare ulteriori unioni); nel caso i fedeli abbiano intrapreso una nuova unione, si manifesterà la sollecitudine mettendo in pratica il contenuto del cap. VIII di *Amoris laetitia* di cui abbiamo parlato prima.

⁸⁹ Cfr. C. J. ERRÁZURIZ M., *Liceità morale della presentazione della domanda di nullità matrimoniale da parte degli sposi*, in IDEM, *Il matrimonio e la famiglia quale bene giuridico ecclesiale*, Roma, EDUSC, 2016, pp. 415-434; J. LLOBELL, *Sulla liceità della domanda di nullità matrimoniale*, in "Veritas non auctoritas facit legem". *Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, a cura di G. Dalla Torre, C. Gullo, G. Boni, Città del Vaticano, LEV 2012, pp. 317-329.

⁹⁰ Lo segnalava in modo inequivocabile Giovanni Paolo II: «È vero che la dichiarazione di nullità matrimoniale, secondo la verità acquisita tramite il legittimo processo, riporta la pace alle coscienze, ma tale dichiarazione – e lo stesso vale per lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato e per il privilegio della fede – deve essere presentata ed attuata in un contesto ecclesiale profondamente a favore del matrimonio indissolubile e della famiglia su di esso fondata. Gli stessi coniugi devono essere i primi a comprendere che solo nella leale ricerca della verità si trova il loro vero bene, senza escludere a priori la possibile convalidazione di un'unione che, pur non essendo ancora matrimoniale, contiene elementi di bene, per loro e per i figli, che vanno attentamente valutati in coscienza prima di prendere una diversa decisione» (SAN GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 8 gennaio 2002). Si può riscontrare una situazione per certi versi analoga nella viva raccomandazione che si rivolge al coniuge innocente di perdonare l'adultero e continuare la vita matrimoniale, «mosso dalla carità cristiana e tenendo presente il bene della famiglia» (can. 1152 § 1; cfr. can. 1155).

⁹¹ «Il vescovo diocesano, il quale nella sua diocesi potrebbe incaricare dei consulenti debitamente preparati che possano gratuitamente consigliare le parti sulla validità del loro matrimonio» (*Relatio Synodi* 2014, n. 49).

Questa doppia valenza (raccolgere elementi e presentare domanda; risolvere la crisi) è messa in evidenza dal Sussidio applicativo della Rota.⁹² Ritengo questo punto di fondamentale importanza: non si tratta solo di agevolare la richiesta della nullità – come si vinceva dalle previsioni degli artt. 113 e 120 di *Dignitas connubii*⁹³ – ma bisogna vederlo nel contesto della conversione pastorale delle strutture giudiziali e della necessità di integrarle nella pastorale familiare diocesana.

Dopo la pubblicazione di *Amoris laetitia* si sono susseguite delle iniziative nelle diocesi, per cercare di offrire ai fedeli questo valido aiuto, che può avere una grande varietà di concrezioni.⁹⁴ Ritengo comunque che si tratterà di un servizio, ma non di un tramite obbligatorio per i fedeli, anche perché l'art. 10 delle norme procedurali prevede la possibilità di una presentazione orale del libello da parte dei fedeli.

Volendo sintetizzare i principi che reggono la figura, possiamo farlo intorno a questi punti.⁹⁵ In primo luogo, il principio di informazione, affinché i fedeli siano informati e abbiano una conoscenza fondata della realtà dei processi di nullità, della loro natura dichiarativa e delle condizioni di accesso ad essi. Poi, il principio di accompagnamento che è espressamente menzionato nel Proemio di *Mitis Iudex*, a proposito della carità e la misericordia che esigono che la Chiesa, in quanto madre, si avvicini ai figli che si

⁹² «Il primo passo che i Vescovi sono chiamati a compiere è quello della creazione di un servizio d'informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare; che potrà accogliere le persone in vista dell'indagine preliminare al processo matrimoniale. Questo cammino di "accompagnamento" può aiutare a superare in maniera soddisfacente le crisi matrimoniali, ma è anche chiamato a verificare, nei casi concreti, la verifica della validità o meno del matrimonio e a raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o brevior».

⁹³ Art. 113. «§ 1. Presso ogni tribunale ci sia un ufficio o una persona, dalla quale chiunque possa ottenere liberamente e sollecitamente un consiglio sulla possibilità d'introdurre la causa di nullità di matrimonio e, se ciò risulta possibile, sul modo con cui si deve procedere. § 2. Qualora questa funzione sia svolta dagli addetti del tribunale, questi poi non possono aver parte nella causa né come giudici né come difensori del vincolo. § 3. In ogni tribunale, per quanto è possibile, si costituiscano patroni stabili, retribuiti dallo stesso tribunale, i quali possono svolgere la funzione di cui al § 1, ed esercitare l'ufficio di avvocati e procuratori a favore delle parti che di preferenza decidono sceglierli (cf. can. 1490). § 4. Se la funzione di cui al § 1 è stata demandata a un avvocato stabile, egli non può assumere la difesa della stessa causa, se non come avvocato stabile».

Art. 120. «§ 1. Il presidente può, se il caso lo richieda, fare una previa indagine circa la competenza del tribunale e la capacità dell'attore di stare in giudizio. § 2. Quanto invece al merito della causa, egli può fare indagini solo in relazione al problema dell'ammissione o della reiezione del libello, se questo sembra privo di qualsiasi fondamento, e ciò soltanto per appurare se qualche fondamento possa emergere dal processo».

⁹⁴ Cfr. A. ZAMBON, *L'indagine pregiudiziale*, cit.

⁹⁵ Cfr. C. MORÁN, *Retos de la reforma procesal de la nulidad del matrimonio*, «Ius Canonicum» 56 (2016), pp. 9-40; G. NÚÑEZ, *La fase preliminar del nuevo proceso de nulidad*, cit.

considerano separati da lei. In terzo luogo, il principio di coordinamento tra i diversi agenti e livelli della pastorale familiare, in modo che ci sia una presenza reale ed effettiva di esperti nelle discipline giuridico-matrimoniali e di coloro che esercitano l'attività giudiziaria nella Chiesa. Perché tutto questo diventi realtà, sarà necessario cercare persone adatte – chierici o laici che siano – che possano partecipare a questi servizi, e sarà necessario formarle opportunamente.

In ogni caso, va ribadito l'inserimento nella pastorale matrimoniale: non è soltanto un «aiuto tecnico» per vedere se ci sono gli estremi per la nullità e per meglio redigere il libello, ma un accompagnamento nella vita del matrimonio e della famiglia, che si rende particolarmente necessario nei momenti di crisi.⁹⁶

La promozione di questi centri di indagine va colta nel contesto della conversione delle strutture e della pastorale familiare: dai corsi di preparazione al matrimonio, ai corsi di orientamento familiare per gli sposi e per i primi anni di matrimonio, all'orientamento medico (anche psicologico) per i coniugi, all'eventuale mediazione nei conflitti coniugali, alla cura pastorale dei fedeli in situazioni di difficoltà coniugale (separazione, divorzio) e, logicamente, alla consulenza giuridica adeguata sulla convalida del matrimonio o sulle possibilità di introdurre una causa di nullità. L'attuazione da parte del Vescovo in questa fase pregiudiziale non è qualcosa di statico e puntuale quando si presentano alcuni fedeli separati o divorziati che vogliono un consiglio giuridico sulla validità del loro matrimonio, ma un aiuto dinamico e continuo nella cura pastorale delle famiglie.⁹⁷

L'art. 3 delle Regole procedurali segnala chi porta a termine l'indagine, con una grande varietà di soggetti e lasciando aperta la possibilità di una struttura sovradiocesana.⁹⁸ È prevista una designazione specifica da parte dell'Ordinario locale, di persone (chierici, laici, religiosi) con una competenza adeguata, non solo canonistica.

⁹⁶ Una valida iniziativa in tal senso è descritta in J. GARCÍA MONTAGUD, *El servicio de acompañamiento y mediación del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Valencia (SAMIC)*, in *Iglesia y sociedad civil: la contribución del Derecho canónico*, a cura di C. Peña-L. Ruano, Madrid, Dykinson, 2022, pp. 167-176.

⁹⁷ Cfr. G. NÚÑEZ, *La fase preliminar del nuevo proceso de nulidad*, cit., 13.

⁹⁸ Art. 3. «La stessa indagine sarà affidata a persone ritenute idonee dall'Ordinario del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Tra di esse vi sono in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dall'Ordinario del luogo.

La diocesi, o più diocesi insieme, secondo gli attuali raggruppamenti, possono costituire una struttura stabile attraverso cui fornire questo servizio e redigere, se del caso, un *Vademecum* che riporti gli elementi essenziali per il più adeguato svolgimento dell'indagine».

Le Regole procedurali accennano alla finalità e l'esito dell'indagine che, come dicevamo, possono essere diversi.⁹⁹ La finalità principale è vincolata alla conoscenza delle condizioni dei coniugi e alla situazione in cui questi vivono e chiedono un accertamento della validità del loro vincolo. Di conseguenza, l'attività dell'indagine mirerà alla raccolta di elementi utili per un eventuale processo di nullità e all'eventuale stesura del libello, ovviamente qualora ci siano elementi a sostegno. In questo senso, va ricordato che non è sufficiente accertare l'impossibilità della riconciliazione per ammettere la petizione. È necessario che la petizione goda del richiesto *fumus boni iuris* (can. 1505 § 2, n. 4; DC 121 § 1, n. 4) o del minimo fondamento (can. 1676 § 1; DC 122).

Per quanto riguarda l'esito, è fondamentale la chiarezza, evitando di creare illusioni nei fedeli prospettando loro un sicuro esito positivo che potrebbe non essere raggiunto. Riprendiamo l'avvertenza del Papa: «è necessario far riflettere i fedeli sui motivi che li muovono a chiedere la dichiarazione di nullità del consenso matrimoniale, favorendo così un atteggiamento di accoglienza della sentenza definitiva, anche qualora essa non corrisponda alla propria convinzione».¹⁰⁰

In questo caso i coniugi potranno anche essere invitati a valutare la possibilità di ricorrere alla separazione *manente vincolo* se si può riscontrare la causa legittima prevista dai cann. 1151-1153. In ogni caso, a prescindere dall'esito dell'indagine e dalle prospettive di un eventuale dichiarazione di nullità, è chiaro che i coniugi non vanno allontanati, anzi, vanno accompagnati secondo i criteri espressi in *Amoris laetitia*.

Lasciando qui da parte le difficoltà di applicazione riscontrate dalla dottrina,¹⁰¹ concludiamo ribadendo l'inserimento di questo strumento nella pastorale matrimoniale e familiare. Tale pastorale o «preparazione perma-

⁹⁹ Cfr. artt. 4-5 delle Regole.

¹⁰⁰ FRANCESCO, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 27 gennaio 2022.

¹⁰¹ Si pensi alla valutazione dei capi di nullità o la redazione del libello se i responsabili dell'indagine non hanno una sufficiente formazione giuridica; al tipo di «istruzione» o raccolta di elementi probatori che va fatta in questa fase in relazione con l'istruttoria propriamente detta, svolta dal giudice; all'eventuale completamento dell'indagine da parte del patrono se ritiene insufficiente quella fatta dal centro di accoglienza, in particolare se il patrono non condivide le conclusioni dei responsabili del centro; all'eventuale richiesta dell'accordo dell'altro coniuge per introdurre il *processus brevior*; oppure ai dubbi che suscita quanto si dice nel Sussidio applicativo e cioè che l'indagine «si chiude con la stesura della domanda e/o del libello, da presentare, se è il caso, al competente giudice». Oltre al fatto che la via giudiziale non è l'unico esito possibile dell'indagine, rimane il dubbio di quale domanda possa trattarsi, diversa dalla presentazione del libello. Per Fabris potrebbe essere tra il libello di domanda di nullità e la richiesta al vescovo, necessaria per seguire il *processus brevior*; oppure, per Mosconi, che l'alternativa sia tra il libello scritto e la richiesta orale allo stesso giudice ai sensi dell'art. 10 delle norme procedurali. Cfr. C. M. FABRIS, *Indagine pregiudiziale o indagine pastorale nel muto proprio* Mitis Iudex Dominus Iesus, cit., p. 500; M. MOSCONI, *La fase previa all'introduzione del libello e la consulenza tecnica*, cit., p. 86.

nente» comporta l'accompagnamento di tutte le coppie, in particolare nei primi anni di matrimonio, a prescindere che si trovino in una situazione di crisi oppure no. È un accompagnamento nel cammino verso la pienezza della vita cristiana che cerca di aiutare i fedeli a superare le difficoltà, a cercare la causa del fallimento e a ricevere un aiuto per chiedere eventualmente la nullità del precedente matrimonio.

In questo senso, va riscoperta la dimensione pastorale del processo, come un modo di «*camminare insieme*. Superando una visione distorta delle cause matrimoniali, come se in esse si affermassero dei meri interessi soggettivi, va riscoperto che tutti i partecipanti al processo sono chiamati a *concorrere al medesimo obiettivo*, quello di far risplendere la verità su un'unione concreta tra un uomo e una donna». È un servizio ai fedeli, «servizio della giustizia, inseparabile dalla verità e, in definitiva, dalla *salus animarum*. Un lavoro che manifesta il volto misericordioso della Chiesa: volto materno che si china su ogni fedele per aiutarlo a fare verità su di sé, risolvendolo dalle sconfitte e dalle fatiche e invitandolo a vivere in pienezza la bellezza del Vangelo».¹⁰²

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- Accompagnare nel cammino matrimoniale. La pastorale familiare alla luce di Amoris laetitia*, a cura di F. J. INSA, Roma, EDUSC, 2021.
- Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, a cura di M. Á. Ortiz, Milano, Giuffrè, 2005.
- Diritto canonico e «Amoris laetitia»*, a cura di Associazione Canonistica Italiana, Città del Vaticano, LEV, 2019.
- BIANCHI, P., *L'accompagnamento della famiglia, soprattutto in situazioni di crisi*, in C. J. ERRÁZURIZ M., M. Á. ORTIZ, *Misericordia e diritto nel matrimonio*, Roma, EDUSC, 2014, pp. 67-74.
- IDEM, «*Amoris laetitia*» e normativa canonica. Il rilievo canonico di un'esortazione pastorale, «*La Rivista del clero italiano*» 11 (2018), pp. 776-795.
- DICASTERO PER I LAICI, LA FAMIGLIA E LA VITA, *Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale. Orientamenti pastorali per le chiese particolari*, Città del Vaticano, LEV, 2022.
- FABRIS, C. M., *Indagine pregiudiziale o indagine pastorale nel muto proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Novità normative e profili problematici*, «*Ius Ecclesiae*» 28 (2016), pp. 479-504.
- FRANCESCHI, H., *Preparazione al matrimonio e prevenzione della nullità*, in *Verità del consenso e capacità di donazione*, a cura di H. Franceschi, M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2009, pp. 63-102.
- IDEM, *La preparazione al matrimonio*, in *Diritto Matrimoniale Canonico*, I, a cura di P. A. Bonnet, C. Gullo, Città del Vaticano, LEV, 2002, pp. 319-342.

¹⁰² FRANCESCO, *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 27 gennaio 2022.

- GAS-AIXENDRI, M., *Diagnosi e sfide della famiglia oggi: l'accompagnamento come proposta per la pastorale familiare*, in *La missione evangelizzatrice della famiglia*, a cura di M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2024.
- GHISONI, L., *La prevenzione della nullità del matrimonio nella preparazione immediata alle nozze*, «Periodica» 100 (2011), pp. 477-501.
- LLOBELL, J., *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal m.p. «Mitis Iudex»*, «Ius Ecclesiae» 28 (2016), pp. 16-37.
- MORENO, P. A., *El servicio de indagación prejudicial: aspectos jurídico-pastorales*, «Ius Canonicum» 56 (2016), pp. 65-85.
- MORÁN, C., *Retos de la reforma procesal de la nulidad del matrimonio*, «Ius Canonicum» 56 (2016), pp. 9-40.
- NERI, A., *Le dichiarazioni delle parti nell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale*, in H. FRANCESCHI, M. Á. ORTIZ, *Ius et matrimonium IV*, Roma, EDUSC, 2023, pp. 257-288.
- NÚÑEZ, G., *La fase preliminar del nuevo proceso de nulidad*, «Ius Canonicum» 57 (2017), pp. 9-44.
- ORTIZ, M. A., *Misericordia e giustizia nel matrimonio. Il cap. VIII di Amoris laetitia*, in *Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, a cura di H. Franceschi, M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2020, pp. 525-550.
- IDEM, *Los retos del proceso de nulidad del matrimonio, un instrumento pastoral al servicio de la verdad*, in *Nuevos desafíos del derecho canónico a cien años de la primera codificación*, a cura di M. Gas-Aixendri, Barcelona, Tirant lo Blanc, 2018, pp. 223-255.
- IDEM, *Natura ecclesiale e riflessi civili del processo di nullità del matrimonio*, in *Diritto canonico e «Amoris laetitia»*, a cura di Associazione Canonistica Italiana, Città del Vaticano, LEV, 2019, pp. 89-130.
- PAVANELLO, P., *Accompagnare, discernere, integrare la fragilità nelle famiglie*, in *Accompagnare, discernere, integrare: profili e prospettive giuridico-ecclesiali*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano, Glossa, 2019 («Quaderni della Mendola», 27), pp. 129-144.
- PEÑA, C., *Interpelaciones sinodales al derecho matrimonial: de los Itinerarios catecumenales de preparación al matrimonio a la relevancia del discernimiento, el “bonum coniugum” y la apertura al “bonum familiae”*, «Estudios Eclesiásticos» 97 (2022), pp. 1079-1116.
- REGORDÁN, F., *La investigación preliminar en las nuevas normas procesales del M. P. Mitis Iudex Dominus Iesus*, «Anuario de Derecho Canónico», supl. 5 (2016), pp. 39-52.
- TUPPUTI, E., *L'indagine pregiudiziale o pastorale alla luce del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus*, Roma, Urbaniana University Press, 2021.
- VANZETTO, T., *La preparazione al matrimonio, compito di tutta la comunità cristiana ed esigenza attuale*, «Quaderni di Diritto Ecclesiale» 15 (2002), pp. 340-353.
- ZAMBON, A., *L'indagine pregiudiziale*, in *Ius et matrimonium IV*, a cura di H. Franceschi, M. Á. Ortiz, Roma, EDUSC, 2023, pp. 415-427.

CURA EDITORIALE E REDAZIONALE DI
FABRIZIO SERRA E VALENTINA PAGNAN.
COMPOSTO IN CARATTERE SERRA DANTE DALLA
FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA.
STAMPATO E RILEGATO DALLA
TIPOGRAFIA DI AGNANO, AGNANO PISANO (PISA).

★

Aprile 2024

(CZ 2 · FG 3)



© COPYRIGHT BY FABRIZIO SERRA EDITORE, PISA · ROMA

Per uso strettamente personale dell'autore. È proibita la riproduzione e la pubblicazione in open access.

For author's personal use only. Any copy or publication in open access is forbidden.